INDICE.

CAPO PRIMO.

DE' FATTI CHE DEBBONSI PREMETTERE PER BEN INTENDERE LA CONTROVERSIA.

CAPO SECONDO.

DELLE CANONICHESSE.

CAPO TERZO.

LA ISTITUZIONE DEL RITIRO LOFFREDO, È UN PATRONATO DELLA FAMIGLIA CARACCIOLO-LOFFREDO DI SANTOBONO.

CAPO QUARTO.

LA ISTITUZIONE DELLA QUALE SI È FATTA PAROLA, RIGUARDA UN LEGATO PER *DAMNATIONEM*.

CAPO QUINTO.

SE IL LEGATO NON FUSSE SCRITTO PER *DAMNATIONEM*, MA FUSSE ORDINATO PER *VINDICATIONEM*, NETTAMPOCO POTREBBE RILASCIARSI, PERCHÈ MANCA IL LEGATARIO CAPACE DI ACQUISTARE.

CAPO SESTO.

DELL' AUTORITA' PONTIFICIA, NECESSARIA PER LEGITTIMARE LA INTRODUZIONE DELL' ORDINE DELLE CANONICHESSE.

CAPO SETTIMO.

DELL' INTERVENTO IN CAUSA PROPOSTO DAL COMUNE DI MONTEFORTE.

CAPO PRIMO.

DE' FATTI CHE DEBBONSI PREMETTERE PER BEN INTENDERE LA CONTROVERSIA.

§. I.

De' fatti elementari del giudizio.

Il principe di Cardito, Lodovico Wenceslao della nobilissima famiglia Loffredo, nel giorno 9 maggio del 1826, quando nella villa in Pozzuoli godeva colla tranquillità dello spirito sanità corrispondente all'età sua, scrisse il testamento in forma olografa (1). Non avendo procreato alcun figliuolo colla virtuosissima dama D. Zenobia Revertera de'duchi della Salandra, e non avendo nè prossimi nè lontani parenti di agnazione, dispose nel modo che quì presso diremo del suo non copioso nè scarso patrimonio. Furono i suoi pensieri signoreggiati sempre dall' amor del cognome, e dal convenevole pregio della nobiltà; quindi destinò alla successione del suo retaggio la du-

(1) Morto in età di anni sessantotto.

chessa di Casteldisangro D. Marianna Loffredo, con legge di majorasco (1); e conoscendo per pruova di passate cose, che i vantaggi della nascita sono grandemente rispettabili, non solo perchè danno splendore al merito, ma perchè per essa s' imprime più facilmente sulla moltitudine il rispettoso sentimento dell' augusto principio, cui la generosa preeminenza è di necessità obbligata, scrisse per ciò un dovizioso legato alle figliuole di quelle famiglie, che sono annotate ne' registri del libro d'Oro; ed imitando una istituzione osservata tuttora nelle Fiandre e nella Germania, prescrisse all' erede, di fondare nella casa di suo diporto in Pozzuoli, un Ritiro di nobili donzelle, il quale, secondo le regole dal testatore indicate, è un Capitolo di Canonichesse, come egli stesso lo chiama.

Nel giorno 16 di settembre dell'anno 1827, il principe di Cardito passò di questa a vita migliore. Il depo-

---

(1) Da più tempo la famiglia Loffredo si era divisa nel ramo de' marchesi di Monteforte, estinto nell' ultimo principe di Cardito; ed in quello de' marchesi di S. Agata, da cui discende l' attual principe di Migliano, padre di Marianna, duchessa di Casteldisangro.

sitario della sua volontà presentò immantinenti al giudice del Circondario il testamento, cui eranvi annesse due *Memorie*, una riguardante il majorasco Loffredo, altra riguardante il Ritiro Loffredo. Di questo è controversia, e di questo bisogna occuparci.

§. II.

De' fatti giudiziarii.

La duchessa di Casteldisangro accettò con beneficio d'inventario la disposizione del defunto principe; e prima che desse cominciamento alla più diligente annotazione de' beni ereditarii, adempì il pagamento e la soddisfazione de' non pochi nè meschini legati. E per corrispondere con scrupolosa esattezza al dovere di eseguire la volontà del defunto, supplicò il Re perchè indicasse uno de' consultori legali, il quale, insiem col presidente della Consulta, col vescovo di Pozzuoli, e coll' erede del majorasco, giusta la disposizione del testamento, potessero amministrare il patrimonio del Ritiro *eretto*, cui doveansi rilasciare dall' erede le cose legate, cioè, il casino con le sue adjacenze in Pozzuoli, e le selve cedue castagnali selvagge in Monteforte. S' intendeva dalla semplice

lettera della supplica, che il rilascio far si doveva al Ritiro *eretto*, e fino a che questo non avesse la sua civile e canonica esistenza, non poteva un tal rilascio effettuirsi, nè gli amministratori potevano rappresentare quel collegio, ch' è tuttavia nella possibilità di esistere.

La M. S. spiegò la scelta del consultore legale, nella persona del ragguardevolissimo per tutt'i titoli, sig. D. Gaspare Capone; prescrivendo, che insieme col vescovo di Pozzuoli, ed uniti al vice-presidente sig. duca di Carignani, escluso l' erede del maggiorato, perchè questo non ancora formato, *prendessero cura de' beni e delle rendite.*

Quest' ultima parte del Sovrano rescritto impegnò la duchessa di Casteldisangro ad una seconda supplica, diretta a dimostrare, come non esistendo il Ritiro, non si potevano rilasciare le cose legate; e non potendo aver luogo il rilascio, non si poteva incaricare alcuno dell' amministrazione, e della cura de' beni. E siccome la Sovrana risoluzione poteva formare ostacolo ai giudicanti la controversia, bisognava spiegarne il senso secondo le leggi. Il Re, non indugiò nelle sue provvidenze; ed ordinando a' magistrati il giudicare a norma delle leggi, rimosse quest'ostacolo che poteva incontrarsi nell' interpetrazione del Sovrano re-

scritto, nonostante che dovesse sempre intendersi *ad sensum juris.*

Elassi alcuni giorni, i tre amministratori del futuro Ritiro, e del possibile Collegio, domandarono le cose legate. La duchessa di Casteldisangro rispose, che sì fatta domanda era opposta alla volontà del defunto principe, non che dalle nostre leggi ripruovata. E spiegando in prosieguo i motivi della eccezione, dedusse primieramente, che la disposizione del defunto era chiaramente espressa per la istituzione di un patronato di famiglia, e quindi spettava al patrono di eseguirla; che il legato di cui si tratta, essendo scritto *per damnationem*, doveva l'erede, e non altri eseguirlo; e quando tali cose non colpissero il giusto segno, nettampoco le cose legate potevansi rilasciare, perchè un collegio privo di regole, e di assenso sulle stesse, è incapace di alcuno acquisto; e trattandosi d'introduzione di un Ordine novello, non approvato dal romano Pontefice, non poteva considerarsi canonicamente istituito; e quindi sino a che il legatario non acquistasse la capacità, ed il *jus capiendi*, i frutti delle cose legate, all'erede appartenevano, la quale è autorizzata a proporre tali giuste eccezioni, perchè a suo favore è scritta una sostituzione, dove il Ritiro non avesse la sua esisten-

za; o avendola, si sopprimesse; o le regole a dargli fussero contrarie alla volontà dell' istitutore. Sì fatte cose stabiliscono nell' erede un dritto da sperimentarlo nel giudizio che ora ci occupa e non in tempo diverso.

Contestata in questa maniera la lite, il presidente del Tribunale civile ordinò che si trattasse nella 4. camera. Gli amministratori ottennero dallo stesso presidente altra ordinanza perchè si trattasse nella 3. camera. Avvertito della quistione in contraddizione de' contendenti, confermò la prima ordinanza per la 4. camera. Indi a poco, in altra contraddizione, ordinò che dovesse procedere la 1. camera, perchè il futuro Ritiro era luogo di pubblico stabilimento.

La duchessa propose la contestazione alla 4. camera; ma questa si dichiarò incompetente e rinviò la causa alla prima camera. Di questa sentenza, ugualmente che dell' ordinanza del presidente, per la quale la causa fu rimessa alla prima camera, la duchessa di Casteldisangro propose l' appello. La Gran Corte civile, in contumacia degli amministratori, annullò la sentenza, e l' ordinanza, dichiarando l' incompetenza della prima camera, e la competenza della quarta. Nella mattina istessa, e dopo che la Gran Corte civile avea pubblicata la sua decisione, la prima ca-

mera del Tribunale chiamò le parti perchè leggessero le conclusioni. Si oppose dalla duchessa la già dichiarata incompetenza; conchiusero in merito gli amministratori. I primi giudici opinarono, che la eccezione della duchessa fusse semplicemente dilatoria; rigettarono la domanda degli amministratori per lo rilascio delle cose legate; ordinarono che amministrassero tutti, non escluso l'erede del majorasco.

Di questa sentenza ha appellato la duchessa di Casteldisangro, perchè non può permettere, che un patronato di sua famiglia divenisse indirettamente un luogo di pubblico stabilimento. Gli amministratori hanno appellato perchè la domanda loro è stata rigettata, e nel tempo istesso si sono opposti alla decisione contumaciale. Con giustizia ed economia il Presidente della G. Corte civile, ha tutto riunito in un solo giudizio. La G. Corte civile, ha rigettato le opposizioni degli amministratori, e nel tempo istesso ha annullato come incompetente il giudizio pronunziato dalla prima camera del Tribunale civile; e, condannando gli amministratori alle spese della lite, ha restituito alla quarta camera dello stesso Tribunale la competenza di conoscere e giudicare della causa. Se il paragone fusse proprio ne'suoi termini, la duchessa di Casteldisangro direbbe, *cunctando*

restituit rem; e ciò forsi per ostinazion di contendere? no, ma per la necessità di togliere di mezzo un giudicato indiretto, che faceva perdere un patronato di famiglia scambiandolo in luogo di pubblica Beneficenza. Eccoci alla causa: sarebbe però illodevol cosa mancar di premettere la brieve istoria di quell' istituto, che, *Numine favente*, avrà luogo nella puteolana contrada.

CAPO SECONDO.

DELLE CANONICHESSE.

§. III.

Origine di questa istituzione.

Se si potesse prestar fede a que' che nella oscurità del tempo ripongono la nobiltà delle cose, dir si dovrebbe che le Canonichesse ripetono l'origin loro dalle diaconesse dell' antica nostra Chiesa. E se alcuno amasse di confondere la impunità della invenzione con la facilità della credenza, la ripeterebbe dalla istituzione di quelle vergini rinchiuse in convento a consiglio del gran vescovo d' Ippona; ma le regole

di S. Agostino non hanno alcuna cosa di comune colle poche regole delle nostre Canonichesse. Diremo quindi sull' oggetto quello, che la storia permette che si dica; e quando ciò che si narra poggia sull' autorità che la critica non ripruova, avremo la verità almeno per approssimazione. Saremo alquanto prolissi, ma la novità della cosa tollera il soverchio dire.

È per noi una specie d' ingiustizia attribuire al monachismo del secolo 8.° il rilasciamento della disciplina, e la corruzione de' costumi; imperocchè in questo secolo d' iguoranza i vizii sono del tempo, ed appartengono a tutti gli ordini, e se alcuna classe è campata dall' universale contagio, fu per gran ventura la classe degli Ecclesiastici, i quali deplorando su la circostanza, riformavano spesso il tenore del vivere, e colla novità della riforma, lo richiamavano ai principii del santo rigore. Nacque così un' Ordine di Chiesastici che costituiva un istituto medio tra i monaci ed il clero secolare; e sull' esempio, forsi, di ciò che S. Agostino aveva ordinato nella sua Chiesa, o prima di lui Eusebio di Vercelli, codesto Ordine mezzano, aveva non altrimenti che i monaci, abitazione, mensa, ed orazione co-

mune; e perchè non professava alcun voto, dal resto de' monaci differiva (1).

La più parte de' storici attribuisce a Crodegango vescovo di Metz la invenzione dell'istituto (2); ma il Tomasini, e 'l Muratori niegano a Crodegango la gloria della invenzione, gli attribuiscono il solo pregio della riforma (3). Sia come meglio si voglia, codesti preti furono nel principio distinti col nome di *fratres dominici*, ed in processo di tempo, non sappiamo se dall'albo della chiesa, se dall' annua pensione, o dalla regola che professavano, più comodamente furono detti *canonici* (4).

In questi tempi de'quali intendiamo parlare, era costu-

---

(1) S. Agostino. *Sermon.* 355. 356.
Possidione. *In vita S. Aug. pag.* 5.
S. Ambrogio. *Epist.* 82 *ad Eccl. Vercel.*

(2) *Histoire de la France tom.* 4. *p.* 128.
Calmet. *Historie de Lorraine t.* 1. *p.* 452.
Langueval. *Hist. de l' Egl. Gall. t.* 2. 435.

(3) Tomasini. *Discipl. Eccl. p.* 1. *l.* 3. *c.* 4.
Muratori. *Antiq. Italic. t.* 5. *p.* 185.

(4) M. Le Beuf. *Memoir. sur l' histoire d' Auxerre. t.* 1. *p.* 174.

me di alcune donne, di prendere con una certa solennità, per le mani o de' parenti, o de' sacerdoti il velo della pudicizia nelle proprie case; e queste donne *velate*, deplorando anch'esse la corruttela del secolo, imitando l'esempio de' canonici, passarono dalle loro case private, all' abitazione, alla mensa, ed all'orazione comune; e così nacque parimenti un ordine mezzano tra le monache, e le velate: *sanctimonialibus quae se canonicas vocant* (1), ed alle quali prestava cura e vigilanza il vescovo della diocesi, nella quale tale unione si stabiliva: *sub speciali episcopi custodia, et eorum quos eis ille praeficiebat regendis, nonnisi summa et prudentia et pietate viros* (2). Ma siccome le riforme eran frequenti presso i monaci, lo furono ancora presso le monache; e quindi sin dal cominciamento di questa istituzione, le canonichesse si distinsero in *velate* regolari, ed in *velate* secolari, propriamente dette in prosieguo Canonichesse: *Inde novum genus virginum velatarum invaluit, ut quaedam essent monachae, quaedam canonicae, quae postea dictae sunt dominae,*

(1) Concilio Cabillonese. *Can.* 53.

(2) Tomasini. *Vet. et nov. Eccles. disc. part.* 1. *lib.* 3. *cap.* 43.

domicelle. *Illae tenebantur regula Benedicti triplici obstrictae voto; hae vero regulam canonicam, h. e. canonibus specialiter contextam, observabant, nullis adstrictae votis, ut tamen in claustris permanerent, ne foras exitum haberent* (1). E siccome i canonici mal sofferivano il nome di monaci, così queste non tolleravano volontieri esser chiamate monache, e, ad imitazione de' canonici secolari, furon chiamate Canonichesse secolari: *Non enim moniales appellari volunt, sicut canonici saeculares monachi non dicuntur* (2); e tale denominazione si è per tanti secoli conservata.

Il conte delle Fiandre Guidone de Dampierre volle nella metà del secolo XIII creare un nuovo ordine di nobiltà nella sua contea; e siccome inalzò all'ordine cavalleresco alcuni uomini nuovi, così per le donne prescrisse, che l'ordine delle Canonichesse venisse occupato da quelle, che fossero in istato di pruovare la loro nobiltà. Furono proposte delle lagnanze al Parlamento contra il conte Guidone, il quale di propria autorità esercitava della regalia; il Parlamento ne disapprovò la condotta, ed in quanto alla novità

---

(1) Boemero. *Jus Eccles. lib.* 1. *cap.* 30.

(2) De Vitriaco. *Histor. occident. cap.* 13.

per le Canonichesse, fu rinviata la conoscenza alla Santa Sede. Ecco quello ci fan sapere del fatto i PP. Maurini: *L'une de ses primieres opérations fut de créer des chevaliers. Mais ayant admis à cet honneur des hommes noveaux, il fut déferé au Parlement, qui par son arrêt de l'an* 1280, *prononça qu'il ne pouvoit ni neis devoit faire chevalier un villain, c'-est-adire, un roturier sans l'autorité du Roi* (1). E truovandosi ad occupare la cattedra papale Onorio IV, da Tivoli il santo Padre decretò nel 1285 la disapprovazione dello statuto del conte Guidone: *Cum Tibure esset Honorius IV, didicissetque Canonicas Belgii a Guidone Flandriae comite institutas fuisse ea lege, ut non admitterentur, nisi spectatae, certisque monumentis approbatae nobilitatis virgines, rescissum ab eo, cassatumque fuisse id statutum, ut ex quo infinita quaedam perjuriorum seges pullulatura esset* (2). E sebbene il sommo Pontefice avesse in tal modo rescritto, non per tanto la distinzione di que-

(1) *L'art. de verifier les dates. Des comptes de Flandre.*

(2) Tomasini. *Vet. et nov. Eccl. disc. part.* 1. *lib.* 3. *cap.* 43.

st' ordine, cioè, che le damigelle le quali volessero abbracciare l'istituto dovean far pruova di nobiltà, acquistò maggior forza, ed anzi fu generalmente adottato; in modo che in tutt' i loro conventi non si ha ingresso, senza la pruova della nobiltà : *adeo personas accipiunt, quod nonnisi filias militum volunt recipere in suo collegio* (1).

In processo di tempo acquistarono le Canonichesse le più alte considerazioni; i loro capitoli divenuero opulenti, e quindi non danno ingresso, che alle donzelle delle più cospicue famiglie : principesse reali, donzelle di famiglie sovrane han preso l'uniforme di quest' ordine, come vedremo a luogo più opportuno. E conchiudendo su quello che abbiam premesso, l'ordine delle Canonichesse ripete la sua origine nel secolo VIII; ripone la nobile sua considerazione nel secolo XIII.

---

(1) De Vitriaco. *Dict. loco.*

§. IV.

In qual modo i capitoli delle Canonichesse sono stati considerati dalla Chiesa romana, da' tempi di Carlo Magno, sino al Concilio di Trento.

Al tempo di Carlo Magno il clero secolare, e regolare, formava un corpo di contraposizione a quello della nobiltà, in modo che potevansi considerare come due corpi che si distruggevano a vicenda; quindi codesto grandioso principe propose una riforma per il primo, onde il secondo avesse meno a temere (1). Nel Concilio di Aquisgrana propose fra le altre riforme, quella che riguardava così i canonici che le Canonichesse. Il Concilio sostituì altra regola a quella di Crodegango, e volle che fusse comune a' Canonici ed alle Canonichesse: *Qui ad clericatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam, volumus ut illi canonice, secundum suam regulam omnimode vivant. Et episcopus illorum regat vitam, sicut abbas monachorum* (2).

(1) Mabillon. *Annal. Ord. S. Benedic. t. 2. p.* 428.
(2) Olstenio. *Collect. tom.* 2. *pag.* 93.

Nel Concilio celebrato a Verno (1) nel 755, essendosi provveduto alla restrizione de' chierici *vaganti*, con essere stati assoggettiti a' rispettivi ordinarii, fu parimenti disposto, che i Canonici dovessero canonicamente vivere, e così ancora le vergini velate: *et de ancillis velatis eadem forma servetur* (2).

Ma non è possibile la combinazione dell' istituto religioso colla libertà del vivere; quindi nel Concilio romano del 1059, tenuto nel pontificato di Nicola II, fu riconosciuto ed approvato l' ordine delle Canonichesse regolari, fu disapprovato quello delle Canonichesse secolari (3); ciò non per tanto molti conventi di Canonichesse furono fondati e nelle Gallie, e nella Germania (4).

La chiesa romana intenta sempre all' uniformità della dottrina, ed all' osservanza della pura disciplina; e non riuscendo ad impedire il progresso di uno statuto che aveva disapprovato, procurò di correggere

---

(1) *Vernum*, indi *Vern*, castello regio, situato tra Parigi e Compiegne, secondo Le Beuf.

(2) *Concilium Vernense. Can. II.*

(3) *L' art de verifier les dates. tom.* 3. *pag.* 99.

(4) Fleury. *Hist. tom.* 10. *pag.* 163. *edit. Bruxelles.*

almeno i vizii, fra questi, non era certamente a disprezzarsi quello di cantare nello stesso Coro le ore canoniche in unione de' Canonici secolari; quindi nel Concilio Lateranese II, celebrato nel pontificato d'Innocenzo II nel 1139, una pratica sì poco corrispondente alla illibatezza de' costumi, fu proscritta: *Ne sanctimoniales simul cum Canonicis, vel monachis in Ecclesia in uno Choro conveniant ad psallendum* (1).

Nel Concilio di Rems del 1148, regnando nella sede apostolica Eugenio III, le Canonichesse furono chiamate a correzione: *Ut sanctimoniales et mulieres quae Canonicae nominantur, et irregulariter vivunt, juxta beatorum Benedicti et Augustini rationem, vitam suam in melius corrigant et emendent, et in claustro sint assidue permanentes* (2). Ma nonostante i precetti conciliari, e i decreti de' romani pontefici, le Canonichesse di que' tempi, cioè del secolo XIII, non procurarono giammai la lodevole considerazione de' scrittori contemporanei: basta ricordare il passo di Girolamo de Vitriaco, *cardinalis eximii cujusdam zeli laude celeberrimus*, il

(1) *Concilium Lateran. Can.* 27.

(2) *Concilium Remense. Can.* 4.

quale parlando delle Canonichesse della Germania e del Brabante, ecco in qual modo si spiega: *Ad imitationem et exemplum praedictorum Canonicorum* (saecularium) *in partibus Hannoniae, et Brabantiae, et in quibusdam Teutonicorum et Alemannorum provinciis, sunt mulieres, quas Canonicas saeculares, seu domicellas appellant. Non enim moniales nominari volunt, sicut Canonici saeculares monachi non dicuntur. Hae siquidem personas accipiunt, quod nonnisi filias militum et nobilium in suo collegio volunt recipere, religioni, et morum nobilitati, saeculi nobilitatem praeferentes. Purpura autem et bysso, et pellibus griscis, et aliis joconditatis suae vestibus induuntur, circumdatae varietatibus; cum tortis crinibus, et ornatu praetioso. Pellibus autem agninis, quantumcumque subtilibus, et dilicatis utuntur. Clericorum autem et puellarum, et juvenum servorum etiam sibi ministrantium cinctae obsequio in domibus propriis, honorifice et splendide epulantur; nec desunt mensis earum consanguinei primo gradu sibi propinqui, quos cognatos appellant. In dormitorio autem juxta Ecclesiam suam de nocte quiescunt; relictis praebendis et Ecclesiis quaedam ex ipsis, postquam diebus pluri-*

mis de Christi patrimonio vixerunt, carioribus sibi personis, matrimonio copulantur (1). Questo appunto è il ritratto, che delle Canonichesse di que' tempi ne fanno gli scrittori delle cose ecclesiastiche. Quando il romano pontefice Bonifacio 8.° regolò il modo di eleggere la badessa de' monisteri di regola approvata, si dubitò se la regola istessa dovesse osservarsi nella elezione delle badesse de' capitoli delle Canonichesse, la di cui regola non era stata approvata; e sebbene il dubbio fusse stato risoluto per l'affermativa, non per tanto il pontefice protestò altamente, che non intendeva con tale disposizione approvarne indirettameute la regola: *Supradicta* (electio) *ne dum in monasteriis in quibus sunt moniales viventes sub aliqua de religionibus approbatis, sed etiam in illis, ubi sunt juxta quarumdam provinciarum mulieres, quae nec propriis renunciant, nec professionem faciunt regularem, sed vivunt ut in saecularibus Ecclesiis canonici saeculares, volumus per omnia observari, eo* (quod supra dicitur) *dumtaxat excepto, ut non eligantur, nec eligant non professae, cum in ipsis hoc locum sibi nequeat vindicare: per hoc tamen ea-*

(1) De Vitriaco. *Dict. loco.*

rum statum, *ordinem*, *seu regulam*, *nolumus*, *nec intendimus approbare* (1). Basterebbe questa decretale per concludere quello che intendiamo pruovare; imperocchè questa decretale, egualmente che tutte le altre, da Carlo I.° di Angiò in sino a' tempi nostri ha conservato e tuttavia conserva la forza di una legge (2); ma per viemeglio confermare una verità che importa assai di conoscere, ricorderemo il di più che vi è sulla materia.

La chiesa cattolica, assembrata nel concilio Viennese, prescrisse, che i conventi delle Canonichesse fossero visitati da' rispettivi ordinarii, non altrimenti che ogni altro monistero di regola approvata; ma con protesta, che con ciò non s' intendeva di approvarne lo statuto: *Illas quoque mulieres*, *quae vulgo dicuntur canonissae saeculares*, *et ut saeculares canonici vitam ducunt*, *non renunciantes*, *neque professionem aliquam facientes*, *per locorum ordinarios*, *si exemptae non fuerint*, *apostolica auctoritate praecipimus visitari. Per hoc tamen non intendentes earum statum*, *regulam*, *seu*

---

(1) *Sexti Decretal. lib.* 1. *tit.* 6. *de elect. cap.* 43.
(2) Arturo Duck. *De auth. jur. civ. lib.* 1. *cap.* 7.

ordinem approbare (1). Ed i Glossatori, a' quali le scuole ed i dotti hanno attribuito una specie di autorità di preferenza, commentarono così: *Perniciosam ac detestabilem consuetudinem quarumdam mulierum, quae licet neque secundum regulam B. Benedicti, atque Basilii, seu Augustini vivant, sanctimoniales vulgo censeri desiderant.*

Nel concilio di Colonia dell'anno 1536, presieduto dall' arcivescovo Ermanno de Weidon, si propose la riforma del vivere delle Canonichesse: *vitam, conversationem, ac mores canonissarum, quae saeculares ob id appellantur, quod perpetuae castitatis ac reliqua vota monastica non emittunt, reformari omnino ducimus necessarium. Nam vitam agunt plures nimium licentiosam ac plerisque scandalosam, quae ut in ordinem et ecclesiasticam quadam disciplinam, quod fieri potest, revocentur, nobis cum visitationem aggrediemur, curandum est.* E poco dopo, il concilio Augustano del 1584 decretò: *Eas uno in dormitorio simul omnes dormire, suadetque una etiam mensa ut reficiantur.* Forsi tali decreti sinodali non furono messi in pratica, imperocchè leggiamo nel secondo concilio di

---

(1) *Clementinar. lib.* 3. *tit.* 2. *c.* 2.

Colonia dell' anno 1549 inculcata l' osservanza della loro non certamente penosa, ma semplicissima disciplina: *Ut abbatissae in has nobiles virgines pervigili cura excubent, uno loco eas cubare, horas canonicas ab eis decantare faciant, servarique statuta ad emendationem disciplinae, omnia ab imperatore promulgata* (1); ed un' arcivescovo di Cantorbery in una epistola diretta alle Canonichesse dice così: *Sciatis vos monacas, vel moniales esse, non dominas: sicut nec monachi ridicule domini appellari* (2).

Prima che la chiesa cattolica si fusse unita nel formare l' opera veramente utile alla religione ed alla disciplina, cioè quella de' canoni del Concilio di Trento, i monisteri delle monache non osservavano la necessaria ed indispensabile virtù del ritiro con una esatta clausura; ma i custodi della nobile virtù della continenza erano la risoluzione, e la modestia, le quali spesso generavano il pentimento, e per lo più nel cimento la modestia era vinta: ecco perchè il sacro

---

(1) *Concil. Colon.* 1. *can.* 19.
Concil. August. cap. 12.
Concil. colon. 2. *cap.* 7.

(2) *Collect. concil. tom.* 1. *part.* 1. *pag.* 1070.

concilio pensò che il semplice voto della continenza era un troppo debole riparo, ed ordinò la clausura, come mezzo indispensabile e conducente a conservare la eminente virtù della pudicizia; e con un canone della più rigorosa osservanza fu ordinato, *che i vescovi abbiano cura di restituire e conservare la clausura delle monache, esortando i principi, e comandando a' magistrati a pena di scomunica a prestargli ajuto* (1). La religiosità di questo canone, non dispiacque affatto all' incollorito fra Paolo, meno che la pena della scomunica minacciata a' magistrati; ma ciò non riguarda la saviezza della sanzione.

Ora, se l' istituto delle Canonichesse costituisce un' ordine ecclesiastico, come quì presso dimostreremo, implicitamente dal concilio è stato riprovato, come istituto, la di cui regola è sconosciuta; o sia, monache di libera permanenza, e di volontaria dimora ne' loro conventi, son ripruovate dal Sacro Concilio. Nè vale il dire, che i conventi delle Canonichesse non sono conventi di regolari, per i quali il precetto del Concilio è in pena di scomunica, mentre se non appartengono all' ordine di regolari appartengono però

(1) *Concil. Trident. sess. 25 de regul.*

all' ordine de' *Quasi - regolari*; e le loro unioni sono state sempre considerate, non altrimenti che *corpi ecclesiastici*, e non mai società particolari. Egli è vero che il Concilio non parlò delle Canonichesse, nè doveva parlarne tosto che il Concilio Romano 2., il concilio Viennese, e Bonifacio 8.° non vollero approvare le loro regole; ma non avendo permesso monisteri di monache senza clausura, implicitamente non permise lo statuto delle Canonichesse. Il fatto ciò ha dimostrato, imperciocchè nonostante la introduzione di parecchie altre istituzioni avvenuta dopo il concilio, quella delle Canonichesse si è rimasta ne' paesi, ne' quali ebbe la sua nascita. Ma perchè noi non abbiamo altro in oggetto che di narrare i fatti, questi appunto sono quelli che riguardano le Canonichesse.

§. V.

Delle regole proprie delle Canonichesse delle Fiandre, e della Germania.

Le Canonichesse regolari sieguono in alcuni punti la regola di S. Agostino; ma le Canonichesse secolari praticano regole proprie, e diverse secondo la diver-

sità de'conventi, e la diversa religione che professano. Tutte però convengono sulle seguenti, le quali si possono considerare come regole che loro son proprie.

1.° L'orazione è comune; quindi hanno comune il canto delle ore canoniche, e comune la messa: *In sanctimonialium canonicae viventium templis missarum solemnia celebrant, et habent insuper sua propria et particularia Templa, in quibus horas canonicas cantant* (1).

2.° Quando escono di convento (e lo possono sempre che vogliono) vestono abito secolaresco a seconda della moda; quando poi sono in convento, vestono abito uniforme: *Vestes et ornamenta nostratum canonicarum, mane quidem, et dum religioni operantur, cultu spirituali, sive ecclesiastico, sed qui nobiles deceat, et ut ipsae sunt, candido pellibusque suffulto: a meridie vero, 'saeculari, ut vocant, veste, et serico, vel id genus materiae, nobilium puellarum in morem ornatae* (2).

3.° possono, sempre che vogliono, resignando la pre-

---

(1) Alberto Mireo. *De notis ad regul. canonis.*

(2) Guicciardino. *Histor. pag.* 253.

benda, prendere marito: *Iis licere, oblata occasione, et pro arbitrio nubere* (1).

4.° Vivono in un solo ricinto, ed in stanze separate; da questo *liberum est prodire, et nubere* (2). Queste sono le semplicissime regole delle Canonichesse; e pure, assicura uno scrittore gravissimo e di veduta, che da questa semplicità hanno declinato: *Praeter divini officii, sive horarum Canonicarum persolutionem, nihil pene de vita Canonicali et religiosa, in vivendi ratione apud Canonicas nostrates superest: de reliquo instar puellarum nobilium saecularium, sed ex bonis et proventibus ecclesiasticis vivunt* (3). In tutte le umane istituzioni avviene lo stesso, sembra che siano loro distintivi caratteri la volubilità, e la incostanza.

---

(1) Alberto Mireo. *Dict. loc.*

(2) Bruschius. *Monaster. lib. XI.*

(3) Wan - Espen. *Jus nov. eccles. part. 1. tit.* 33. §. 36.

§. VI.

L'istituto delle Canonichesse nacque non altrimenti che ogni altra ecclesiastica istituzione, e tuttavia costituisce un corpo ecclesiastico.

Lodovico Pio avendo stabilito un convento di Canonichesse in Buchau nell' anno 721, non fu altrimenti fondato, se non come ogni altro monistero: *Coenobium in Svevia, ad ejusdem nominis amaenissimum lacum*; e come ogni altro monistero fu inaugurato e dedicato ai SS. Cornelio e Cipriano; e tale a' nostri giorni è riputato (1). Il Capitolo Essense, fondato nell' 876 dal piissimo Alfrido vescovo di Corbey, fu come un monistero costruito, e come monistero è tuttavia tenuto (2). E così tutt' i Capitoli di Canonichesse, hanno una origine sicuramente non secolaresca, ma rigorosamente presa, ecclesiastica. In effetto, la badessa e la sacrista, sono obbligate al voto monastico e della continenza, e della clausura. Codesti Capitoli, sono come tutti

---

(1) Bucelino. *Germania sacra. part. 2. voc. Buchau.*
(2) Tolnero. *Histor. Palat. cap. IX.*

gli altri stabilimenti chiesastici visitati da' rispettivi Ordinarii, eccetto quelli di regia fondazione, i quali sono parimenti visitati per Sovrano permesso. Sarebbe un non finirla se si volessero enumerare i cominciamenti di tutt' i capitoli, per dimostrare ciò che abbiam detto. Se alcuno voglia di questa verità persuadersi, potrà leggere il trattato de' monisteri del laboriosissimo Bruschius. Noi ci contentiamo di trascrivere un passo, non già di un nostro canonista, ma di un canonista che conosceva queste cose e per somma dottrina, e per esperienza de' luoghi ove egli nacque, e dove tali monisteri esistono. *Tametsi Canonicae hodiernae a vita communi transierint ad vitam singularem, et e sanctimonialibus, aut canonicis quasi regularibus factae sint saeculares, nihilominus reputantur etiamnum hodie corpus ecclesiasticum; nam uti recte notat Bertrandus Loth in suis* Resolutionibus Belgicis, tract. 9. quaest. 2. art. 2. *praesens harum status est, ut sint Ecclesiae collegiales saeculares, et tales agnoscantur ab ordinariis locorum: Capitula habeant et Ecclesias, quae non sut nomina laica. Visitantur auctoritate Ecclesiastica; vitae institutum ab eodem recipiunt, et ordinationes, cum opus est, in processionibus non tantum inter Ecclesiasticos*

procedunt, sacerdotes, sacellanos praecedunt, et canonicos de suo collegio; sed et supra reliquum clerum, supereminent, dignissimum locum sustinent ipsa abbatissa, pedo, praelatorum ecclesiasticorum insigni antelato. Quapropter abbatissae horum collegiorum, etiam ad synodos, non secus atque aliae abbatissae regulares, et Capitula Ecclesiarum collegiatarum vocantur (1). E perchè tali collegii sono stati considerati sempre come corpi ecclesiastici, il Concilio romano 2. ne fece oggetto delle sue sessioni; Bonifacio 8.° Clemente 5.° ed i Sinodi de' quali abbiam fatto parola, ne presero cura, ed ordinarono delle cose, come a collegii ecclesiastici appartenenti; onde deriva, che le Canonichesse formano soggetto del dritto canonico, il quale le considera, non altrimenti che son considerati i Preti dell' oratorio, le Beguine ec. sotto il titolo *de quasi-regularibus. Quarum ordo in Concilio Avenionensi reprobatus fuit* (2). Si possono sul proposito riscontrare il Wan-Espen, il Tomasini, lo Zipeo, il Tamburini, ed altri, eccetto il

(1) Wan. Espen. *Jus ecclesiast. univ. part. 1. tit.* 33. §. 30.

(2) Tolosano. *Syntag. juris. lib.* 15. *cap. IV.* §. 9.

carmelitano Marco Mantua, il quale infelicemente confonde colle Beguine, o sia sorelle del terzo ordine, le Canonichesse (1).

§. VII.

Questo statuto, o sia ordine, non ha unità di dottrina; vi possono appartenere le cattoliche-romane, come le riformate.

Di fatti evvi in *Wesel*, ducato di Cleve, un convento di damigelle, detto capitolo di Oberdorf, le quali sono per la maggior parte protestanti (2). In *Borchorst*, vescovado di Münster, vi è una badia di dame secolari, la di cui badessa era un tempo confermata dall'arcivescovo di Magdeburgo, ed apparteneva per dritto di patronato ai conti di Ravensberg, venduta nel 1270 ai conti di Steinfurt; ma questo capitolo, insieme con quelli di *Nottelem*, di *Asbechk*, di *Langhenhorst*, sono abitati da damigelle cattoliche nonostante che abitassero nel vescovado molte

(1) Marco Mantua. *Enchirid. rer. sing. lib.* 2. *cap.* 19.
(2) Büsching. *Geografia. tom.* 7. *pag.* 33. *presso Zatta.*

nobili famiglie, e Luterane, e Calviniste (1). Nella prefettura di Unna, contea di Marck, vi è il nobile e secolare convento di *Frondenberg*, abitato da una badessa, e da ventiquattro damigelle; ma a tenore de' Recessi imperiali, stabiliti intorno a materia religiosa, vi sono ricevute così le cattoliche come le protestanti (2). Nella prefettura di Hoerde della stessa contea, vi è il convento di dame secolari, detto di *Claremberg*, fondato nel 1340, abitato da 15 damigelle, parte cattoliche, e parte protestanti, sottoposte ad una badessa; quantunque nella chiesa del convento si esercita la religion cattolica (3). Nella giudicatura di Wetter vi è un convento di nobili donzelle, le quali sono in parte cattoliche, ed in parte protestanti (4). Nella giudicatura del contado di Schevelm, vi è il convento così detto di *Gevelsberg*, in cui si ricoverano damigelle e cattoliche, e protestanti; e la di loro chiesa è aperta così a' cattolici, come a' calvinisti (5). Nella contea di Ravensberg, e

(1) *Idem. pag.* 6, *e* 17.
(2) *Idem. pag.* 40 *annot.*
(3) *Idem. pag.* 52.
(4) *Idem. pag.* 54.
(5) *Idem. pag.* 63.

propriamente nel borgo di *Schildesche*, vi è un capitolo di dame secolari fondato nel 939, che presta 17 prebende, delle quali un terzo si gode dalle Canonichesse cattoliche, un'altro dalle luterane, ed un' altro dalle calviniste; ed è questo un convento di distinzione, mentre nel 1743 le nobili albergatrici furono insignite di un'ordine cavalleresco, e godono de' patronati su di chiese parrocchiali cattoliche, e luterane (1). Nella contea di Schavenburg vi è in *Wisbesck* un convento libero imperiale di dodici damigelle luterane (2); e così ancora in *Borstel*, vescovado di Osnabrück, in cui è permesso abitare a due cattoliche, dovendo essere luterane tutte le altre (3). Il convento di *Minden* è composto di damigelle cattoliche, e di luterane: e tutte furono insignite di un nastro color celeste nel 1756. E luterane miste a cattoliche sono le Canonichesse di *Levern*, di *Erford*, ch'è patronato dell' abate di Corvey (4). Nel 1729, per opera della badessa Anna Carlotta, vedova principessa reale di Prussia, fu fon-

---

(1) *Idem. pag.* 81.
(2) *Idem. pag.* 148.
(3) *Idem. pag.* 19.
(4) *Idem. pag.* 33.

dato altro capitolo, le di cui Canonichesse sono insignite di un nastro color blù. Celebre è pure la badía di *Lindau*, assistita da dodici Canonichesse, oltre la badessa, la quale, nella dieta dell' impero occupa il primo luogo nella panca Svevica de' prelati; e nel circolo di Svevia ha luogo, e voto nella panca de' principi secolari (1); come la badessa del convento di Buchau ha voto nelle diete dell' impero.

L' oggetto di questa istituzione ha degenerato dall' oggetto della sua origine, e non vi ha dubbio, ch' è un mezzo onde sostenere la nobiltà de' cognomi, allontanando al più ch' è possibile i matrimonii disuguali; imperocchè le donzelle che hanno ingresso in codesti capitoli, oltre della pubblica considerazione, non recano alle famiglie cui appartengono alcun peso; ed anzi, godendo la rispettiva prebenda, più o meno copiosa, secondo la maggiore o minor rendita de' Capitoli, spesso soccorrono le famiglie; ed invece di dare una dote, e di prestare una pensione, ricevono una prebenda, sono nobilmente tenute, acquistano delle considerazioni nella società. Ma siccome debbono far pruova di nobiltà e del lato paterno, e del lato materno, così per non per-

(1) *Idem. tom. 9. part. 2. 8.*

dere tanti e tali vantaggi, sono perloppiù attenti nel contrarre de'matrimonii di uguale condizione. Se fra noi vi fusse uno stabilimento, che desse o simili, o minori vantaggi, forsi sarebbe un mezzo per ottenere l'oggetto istesso; imperocchè in quanto a stabilimenti proprii de'nobili cognomi, e ne'quali l'entrare è permesso alle sole donzelle nobili, la nostra città ne abbonda di soverchio. Ciò basta in quanto all'origine, alle regole, allo statuto, o sia ordine, ed allo stato attuale delle Canonichesse delle Fiandre, e della Germania, che il defunto principe di Cardito volle imitare.

§. VIII.

Quali sono le regole del nostro puteolano Capitolo.

Il fondatore del Capitolo ha voluto un collegio di Canonichesse; e quindi ogni disposizione che contraddicesse la costituzione, o sia statuto di questo corpo collegiale, rende ineseguibile la volontà dell'istitutore, perchè ha voluto, *che la regola di questo stabilimento sarà quella che si usa in Germania, o in Fiandra per le Canonichesse*; e quin-

di lo statuto debb' essere corrispondente ad un Capitolo di *quasi-regolari*, debb' essere cioè un monistero. E se il fondatore ha soggiunto, *salvo quelle modifiche che il Governo crederà farci, analoghe agli usi di questo paese*, dee intendersi di quelle correzioni che non distruggono lo statuto, ma che anzi lo rendono corrispondente al paese, o sia, si potranno scambiare gli accidenti, ma è contrario alla volontà del defunto principe scambiare la sostanza: così, per esempio, non si potrà scambiare l' abitazione, la mensa, e l' orazione comune, in abitazione, in mensa, ed orazione privata; l' uscire sempre che si voglia, l' abito uniforme, potranno essere limitati a' nostri usi nel tempo e nel modo di uscire, e di vestire: la libertà di prendere marito non potrà essere vietata; la badessa, e la sacrista dovranno professare i voti, perchè è sostanza di statuto. In brieve, le modificazioni debbono essere proposte in modo, che se una Canonichessa Alemanna s' incontrasse in accademia cavalleresca con una Canonichessa napolitana, non avrebbe l'una alcun motivo da proporre all' altra, differenza di qualità per diversità di statuto. Le regole dunque del nostro Capitolo, debbono essere proprie dell'istituto canonico secolaresco.

Al di più delle regole di Germania, o delle Fiandre, debbonsi adottare per espressa volontà del testatore, ed in pena di caducità del legato, le seguenti altre regole. 1.° Fra le donzelle del già sedile Capuano, sarà preferita quella che è orfana di genitori; indi quella che sarà priva di madre e non di padre; e tutte insieme saranno sempre preferite a tutte le altre del già sedile di Nilo. 2.° Fra le donzelle del sedile Nilo, si osserverà fra esse la stessa regola di preferenza, detta di sopra; e tutte insieme, saranno preferite a tutte del libro d'oro, fra le quali è da osservarsi la stessa regola di preferenza. Oltre delle donzelle delle quali si è fatto parola, non è permesso ad alcun'altra l'ingresso. Rimane la quistione a decidersi, se si possa ammettere alcuna donzella del libro d'oro, la quale potendo dimostrare nel semplice cognome la nobiltà sua, non può dimostrarla nel lato materno, come i statuti della Germania e delle Fiandre esigono, per quanto nella scarsità delle notizie a noi è noto. 3.° L'età della donzella ammisibile è di anni 17 compiti; e quantunque l'istititutore non avesse segnata l'età in cui non è permesso pe'l soverchio, non pertanto sarà una quistione a fare, se possono entrare le dame non maritate, ma di età grave, o soverchio inoltra-

ta, ciò che distruggerebbe il titolo del Ritiro, ch'è quello *di donzelle*. 4.° Qualunque donzella (eccetto quella dell'erede del majorasco Loffredo) debbe avere una dote di ducati 2000, o in contanti, o in beni fondi, o in crediti della più spedita esazione: questa dote resterà annessa per moltiplico al convento, quando anche la donzella vi dimorasse un giorno. Alla stessa donzella verrà assegnata la summa di annui duc. 100, da introitarsi colla maggior sicurezza possibile. Il tutto a giudizio de' governadori. 5.° Il Ritiro sarà amministrato esclusivamente, e ciò per volontà del fondatore, e non del Governo, dal vescovo di Pozzuoli, dal presidente della Consulta, da un consultore legale, e dall' erede del majorasco. 6.° Il curioso viaggiatore, o chiunque altro visitasse Pozzuoli, in passando per la strada ove lo stabilimento è destinato, leggerà sulla porta d' ingresso, *Ritiro di Lodovico Loffredo*. Sono queste le regole indispensabili, ed incapaci di alcuna modificazione, perchè nella fondazione è detto, *che dove il Governo venisse a farvi delle modificazioni contrarie alla volontà, allora voglio che tutti li fondi, che si troveranno annessi al mio stabilimento, la casa compresa, passino, e siano incorporati al maggiorato da me istituito con altra separata disposizione, da formar parte de' beni al maggiorato*

medesimo soggetti, a favore de' chiamati, secondo l' ordine da me stabilito.

Tuttociò che abbiam detto, non è che la storia della cosa, e l'abbiam detta non per dimostrare che il Capitolo delle Canonichesse non possa, o non debba aver luogo ed esistenza nella puteolana contrada, anzi al contrario, noi siam pronti a fare tutto quello ch'è in poter nostro, affinchè la bella regione abbia un convento di nobili damigelle, sempre che il Sacerdozio e l'Impero lo credano opportuno al bene e della Religione, e dello Stato; e dove così piaccia, speriamo, che il nostro Capitolo, come collocato in un sito veramente ameno, ferace di rimotissime memorie che facilmente ricordano e la potenza di Roma, e la semplicità de' Greci (1), ed in cui il borea facendosi debolmente sentire, possa in numero aumentare di sue nobili albergatrici, e l' esempio diffondere in altri luoghi del Regno, che di tali istituzioni avessero bisogno. Religiosi esecutori della volontà del principe di Cardito, senza entrare in disamina nè dell' oggetto nè del modo, intendiamo eseguirla; ma però eseguirla com' ella è scritta, e come quì presso sarem per dire.

---

(1) Espressioni dell' erudito canonico Jorio, nella Guida di Pozzuoli.

CAPO TERZO.

LA ISTITUZIONE DEL RITIRO LOFFREDO È UN PATRONATO DELLA FAMIGLIA CARACCIOLO LOFFREDO DI SANTOBONO.

§. IX.

Idee elementari del patronato. Sua origine.

Della difficoltà di questa materia in tutti i tempi conosciuta, da niuno però, meno chè dal Boemero se n' è data ragione: *obscuritatis hujus et incertitudinis plures possunt dari rationes, inter quas hae sunt praecipuae: quod plerique historiam ejus neglexerint, qua duce demum in veram rerum moralium indolem devenitur* (1). Dove alla storia si abbia ricorso, facilmente si comprende la forza del vocabolo, e'l caso cui il senso debb'essere applicato. Dopo che Costantino ebbe data la pace alla chiesa del Signore, i fedeli gareggiavano, per così dire, nell' impegno di edificare chiese e monisteri. Ciò però si osservava nell' oriente per i primi secoli, non così nell' occidente; ed il diritto di que' primi fondatori

(1) Boemero. *lib.* 3. *tit.* 28. 6. 5. *Jure Eccles.*

di chiese e di monisteri, consisteva semplicemente nel nominare gli amministratori, e nel determinare l'uso che dovevano fare de' beni che a queste chiese, o a questi monisteri addicevano: *Fundatores monasteriorum, aliorumque piorum locorum habuisse. 1.° Jus costituendi administratores bonorum iis assignatorum. 2. Potuisse definire, in quem usum bona, eorumque reditus verti deberent* (1). Col processo del tempo si aggiunse altro dritto, cioè quello d'insignire la chiesa, il monistero, la basilica, o altro pio stabilimento che si fondava, del nome del fondatore: così fu chiamata *Costantina* la basilica fondata da Costantino; e su questo esempio la *Dammaso*, la *Equizia*, la *Vestina*, la *Eudossia*, la *Lucina* ec. (2). Ma è d'avvertire, che in quanto agli oratorii, il diritto de' fondatori si spiegava in un senso più esteso, imperocchè potevano a loro arbitrio addirvi o il *magistrum*, o il *diaconum*, ed alcune volte vi addicevano l'*ordinem sacerdotalem* (3).

Nell'occidente non eran tali cose permesse, imperciocchè

(1) Boemero. *Dict. loc.* §. 10.

(2) Florentis. *De antiq. jurepatr.*

(3) S. Giangrisostomo. *Homil.* 18.

chè tutte le chiese, o ch' eran state già fondate, o che sarebbero state fondate nell' avvenire, cioè dopo il concilio di Arles, dovevano tutte costituirsi sotto la potestà episcopale; e quindi nel concilio anzidetto, del 511, fu ordinato: *Omnes Basilicae, quae per diversa loca constructa sunt, vel quotidie construuntur, placuit, secundum priorum canonum regulam, ut ejus Episcopi, in cujus territorio sitae sunt, potestate consistant* (1) e si osserva, che questo canone fu per così dire copiato alla lettera, da un decreto del Pontefice Gelasio, del 490 (2). E per non trattenerci più a disteso su di un argomento che può sembrare straniero al nostro, diciamo, che ne' primi secoli dopo Costantino, non si conosceva sulle chiese alcun diritto di patronato.

Ingombrate queste belle nostre contrade dalla moltitudine de' barbari, e smarrita la regola de' giudizii, le chiese, i vescovi, e gli abati, ebbero bisogno de' difensori, o avvocati, il di cui officio era quello di difendere colla parola e colla forza militare, le persone ed i beni, che alla chiesa, al vescovo, ed all' abate di loro patrocinio appartenevano: *Erant ec-*

(1) Harduino. *Concil. tom.* 2. 1011.

(2) Graziano. *In cap.* 26. *caus.* 16. *quest.* 1.

clesiae et monasteria sub advocatione et patrocinio saecularium dominorum (1), Da qui deriva, presso noi, il diritto di patronato.

E siccome tal protezione degenerava alle volte in una specie di licenza, bisognò darvi riparo colla scelta de' patroni messa a cura della potestà civile, la quale soleva delegarla agli stessi vescovi, o agli stessi abati, e divenne per tal modo l'avvocazia, un dritto di regalia. Leggiamo perciò nel corpo delle leggi longobarde, che il Re Pipino accordò a' vescovi la facoltà di tenere l' avvocato nel loro Contado; ma però *ut talis sit ipse aduocatus, liber homo, bonae opinionis, laicus non clericus, qui sacramentum pro causa Ecclesiae, quam peregerit, deducere possit, juxta qualitatem substantiae sicut lex horum habet* (2). E l' imperadore Lotario I.° in un diploma dell'anno 841, destinò i difensori al monistero della Posterla. Carlo il Grosso in un diploma dell'anno 882, accordò ad Arone vescovo di Reggio la facoltà *ut aduocatos congruos eligat.* Lodovico II in un diploma dell' anno 857, concedè a Selmone, abate del monistero di S. Michele nella

(1) De Stephano. *De jurepatr. part. 1. cap. 6. num. 11.*
(2) *Legum Longobard. cap. 5.*

Carintia, la facoltà di scegliere i *defensores* della sua chiesa. Se altri esempii si vogliono per illustrare un tal punto, si possono leggere l'Ughellio, e 'l Muratori.

Codesto ufficio di avvocato, o difensore della chiesa, era creduto (e lo era) vantaggioso nel sistema spirituale, utile nel temporale. L'impiegare se stesso al servizio del Tempio, è certamente vantaggio di spirito; e siccome codesti difensori erano esenti *ab omni publica expeditione*, era un vantaggio del corpo; e perchè nelle chiese di loro difesa godevano degli onori e delle preeminenze, era un vantaggio di sociale opinione. Divenne quindi l'uffizio di avvocato, o difensore, della più alta importanza, in modo che non fu sdegnato dagli stessi principi sovrani: Obizzo, 1.° marchese d'Este, accettò volentieri l'avvocazia della chiesa di S. Romano di Ferrara, *pro remedio animae suae*. Le cose profittevoli, come le onorificenze, degenerano facilmente in proprietà di famiglie; e quindi l'avvocazia divenne perpetua e trasmisibile come ogni altro diritto di successione. Ecco l'origine dell'avvocazia ereditaria.

Introdotto l'uso di fondare chiese e monisteri, non che di copiosi doni arricchirli, s'introdusse del pari

l'avvocazia di giustizia; cioè, colui che fondava una chiesa, o dotava un monistero, reputavasi avvocato nato dello stesso, e si ottenevano per tal modo gli stessi vantaggi de' primi. Molti esempii a noi somministra la storia padria; e basta sul proposito ricordare quello del conte Goffredo, largo donatore di beni al monistero di Conversano; nel dono dichiarò se stesso, ed i successori suoi, difensori di quella chiesa: *Ego vero et mei haeredes et successores defensores fiamus de hac oblatione praefato monasterio, et domino Petro Abbati, et cunctis successoribus ejus, contra omnes homines, qui calumnia ejus gravare praesumserit* (1). Derivò come conseguenza legittima la distinzione di avvocazia di privilegio, e di avvocazia di dritto: la prima si acquistava per concessione; la seconda si acquistava per fondazione, o per dotazione.

Il compilatore delle decretali S. Raimondo di Pennafort chiamò questo dritto di avvocazia, *dritto-patronato*; e patrono chiamavasi colui che fondava, o dotava una chiesa, o quale si sia altro stabilimen-

(1) Il diploma è riportato dal marchese Palmieri, nella difesa che dottamente scrisse pe 'l monistero di Conversano.

to ecclesiastico; e per molto tempo dopo la raccolta delle decretali, si usurano promiscuamente le voci di *patrono*, di *avvocato*, e di *difensore*; il dottissimo interprete delle parole del medio evo ce ne assicura: *Patronus, qui alicujus Ecclesiae extruendae, aut alterius cujuscumque fundationis Ecclesiasticae auctor est. Aduocatus interdum nuncupatus.* Sembra che questa sia l'origine del patronato (1).

§. X.

Su quali cose può costituirsi un patronato, ed in qual modo si acquista.

Su tutt' i luoghi, o sacri, o venerandi può costituirsi il dritto-patronato, e specialmente su i luoghi destinati al chiericato: *In omnibus sacris et venerabilibus locis, jus-patronatus locum habere potest, et in iis vero praecipue, in quibus instituendi sunt clerici, ad praesentationem fundatorum, quales sunt Ecclesiae, ubicumque tandem aedificatae sint, vel in civitate, vel in municipio, vel in oppido,*

(1) Du-Fresne. *Glossar. v. Patronus.*

vel in vico, castello, et in possessionibus, seu in agris, fundis, et domibus potentum, ut passim occurrit (1). In effetto, i patronati del nostro regno, si truovano stabiliti sulle chiese parrocchiali, sulle chiese collegiate, sulle cappelle urbane, su quelle della campagna, su gli altari dedicati ad un Santo, sulle cappelle gentilizie, su i sepolcri, su gli ospedali ec. Le nostre provincie abbondano di queste istituzioni; imperocchè ne' secoli passati bastava che una famiglia fusse dotata di un mediocre patrimonio, e di un grado d'incivilimento, per avere uno, o più patronati; ed ivi maggiormente n'esistono, dove le famiglie si sono mostrate più delle altre attaccate al civilismo. Per questa ragione le Puglie sono doviziosissime di patronati.

Quando la scienza canonica fu ridotta ad istituzione, ed imparentò colle regole della scuola, si distinsero i modi per i quali un patronato si costituisce, e si acquista. Si costituisce colla fondazione, o colla dotazione; si acquista colla riedificazione, colla ricuperazione della chiesa dalla mano degl'infedeli, colla prescrizione, e col privilegio: *Si quis Ecclesiam*

---

(1) De Roye. *Prolegom. ad tit. de jurepatron. cap.* 4.

construxit ex eo jus patronatus acquirit (1); e secondo la spiegazione del Wan-Espen, *quasi diceret, solam fundationem sufficere.* Nè di ciò può dubitarsi senza nota di gravissimo errore, dopo che i padri del Concilio sanzionarono: *Si de suis propriis et patrimonialibus bonis competenter dotaverit, jus patronatus impetrare ac obtinere possit, aut debeat* (2). Ed è questo un vero mezzo di giustizia, il quale non ha bisogno di altro, se non della dimostrazione del fatto di aver cioè dotato: *Tantum abest ut patronus ex fundatione jus-patronatus habeat ex mera gratia, ut hoc habeat jure primitivo, et tamquam partem juris, et dominii pristini* (3); o sia, quello che dota, o che fonda un luogo chiesastico, acquista per ragion di dominio il dritto patronato.

Questo dritto può acquistarsi da chiunque, purchè sia nell' esercizio de' suoi dritti civili; e se il patronato è laicale, può acquistarsi da quale si sia persona lai-

(1) *Can. Filiis.* 16. *quaest.* 7. *cap. Nobis.* 21. *de jure patron.*

(2) Concilio Tridentino. *Sess.* 14. *cap.* 12 *et* 25. *cap.* 9. *de reformat.*

(3) Du-Moulin. *In epitom. jur. glos.* 15 *num.* 34.

ca: *Cum nempe jus - patronatus ex se temporale sit, cedi, aut donari potest, et ad haeredes transit; hinc patrimoniale est, et in bonis esse dicitur: ita tamen ut cum rebus spiritualibus quaedam habeat communia, cum iis annexum sit* (1). Ed è un errore gravissimo nè tollerabile, il credere che per tale acquisto vi sia bisogno di fatto speciale, o di espressa riserba; perchè il patto e la riserba sono nel fatto istesso. Basta la fondazione, o la dotazione per dire, che si è pattuito, e si è riserbato il dritto - patronato: *Fundatori jus - patronatus ipso jure debetur, etiam si non petat, vel in pactum deducat* (2). Nè questa verità può dirsi verità di opinione, ma è bensì una verità canonica, perchè fondata sull'autorità delle decretali. Una volta si domandò se alcuno divenisse patrono per la semplice costruzione della chiesa, Clemente III rispose per l'affermativa, ed i Glossatori non dubitarono punto d'insegnare a questo modo: *Constat enim ex integra Decretali quaesitum fuisse, si aliquis efficiatur, sola Ecclesiae constructione,*

---

(1) De Roye. *Prolegom. cap.* 5.

(2) Wan - Espen. *Jus eccles. nov. part.* 1 *tit.* 25 *cap.* 3.

patronus ; cui quaesito ita respondit Pontifex : quod si aliquis Ecclesiam cum consensu Dioecesani construxerit , ex eo jus - patronatus adquirit , quasi diceret , solam fundationem sufficere , nec requiri specialem juris illius reservationem (1). E quindi senza timor di errare possiam conchiudere, che il patronato si costituisce colla fondazione , o colla dotazione a titolo di giustizia; che si acquista dalla persona laica , purchè goda il *jus capiendi ;* si acquista senza il patto, o l' espressa riserba. Premettiamo tali verità incontrastabili , per dedurne da quì a poco una conseguenza rigorosamente simile ai suoi principii.

§. XI.

Quali sono i caratteri costitutivi del dritto-patronato. Quale la sua definizione.

Non basta ordinare una pia istituzione , nè basta costruire una chiesa, un monistero ec: per fare acquisto di un patronato ; ma è necessario unire alcuni caratteri , ed alcuni requisiti che a questo dritto essen-

---

(1) *Clement.* 3. *cap.* 25. *de jurepat.*

zialmente corrispondono. 1. La istituzione debb' essere *onerosa* pe 'l fondatore, e per i suoi patroni successori; e tale requisito corrisponde, e si esige tanto nel patronato di giustizia, quanto in quello di privilegio. Al primo, perchè colui che dà cominciamento ad una istituzione, è di necessità che non solamente la compia, ma che ne curi la esistenza, essendo inconcepibile il pensiero di fare per non conservare; e quindi è a carico del patrono la cura, l' amministrazione, la restaurazione ec. Quali cose si possono disimpegnare o da se stesso, o per altri, o con nuovi mezzi, o con quelli che nella fondazione si sono già prestati. Corrisponde al secondo, perchè assunta una volta la protezione e la difesa, non si può abbandonare senza irriverenza, e senza manomissione del proprio dovere; o sia, il patrono ha delle obbligazioni derivanti dal fatto, ch' è nel dovere di adempire. E perciò il patronato costituisce un peso, *jus onerosum*.

Se il patronato è un dritto oneroso, per necessaria conseguenza vi debb' essere alcun utile, perchè *incommoda cuiusque rei, segui eum quem sequuntur commoda* (1). Questa utilità può spiegarsi in

(1) *Leg.* 10. *ff. de regulis jur. antiq.*

più e diversi modi, e così è stata sempre mai considerata da' sacri canoni; per esempio, il Concilio Toletano dell' anno 633 prescrisse, che all' avvocato della chiesa fussero dovuti gli alimenti in caso di bisogno (1); il pontefice Leone 3.° confermò la stessa disposizione, della quale il Graziano ne riporta un frammento (2). Nè bisogna dimenticare, che questa istessa ordinanza fu con Dispaccio chiamata in osservanza dal Re Ferdinando Borbone (3). La riserva di una pensione, di una esenzione qualunque, è parimenti una utilità : *Posse fundatorem vel sibi, vel successoribus, pensionem aliquam annuatim, etiam extra necessitatis casum solvendam reservare, tanquam indubitatum habent Canonistae.* Possono i fondatori riserbare questa utilità anche al favore di un terzo: *Quinimo non tantum reservari potest pensio, aliudve jus ipsi patrono, ejusque successoribus, sed etiam tertio, si ita fundatori visum fuerit* (4).

(1) Concilio 3.° Toletano. *can.* 37.

(2) *Caus.* 16. *quaest.*

(3) Dispacci. *Tom.* 4. *part.* 1. *tit.* 33.

(4) Wan - Espen. *Part.* 2. *tit.* 25. *cap.* 10. §. 6. *de jurepatronat.*

Se il dritto-patronato è oneroso ed utile nel tempo istesso, è giusto che sia parimenti *onorifico;* quale onorificenza è varia, specialmente per la varietà dell'oggetto, cui il patronato è addetto. Così, per esempio, è una insigne onorificenza quella di dare il proprio cognome alla chiesa, o al pio stabilimento, che il patrono fonda, dota, riedifica, o ricupera. Ed in fatti, a dimostrare il patronato di questi luoghi, bastava, e tuttavia basta, l'essere indicato col cognome della famiglia patrona; donde avveniva, che spesso il cognome si faceva scolpire a caratteri spaziosi nella parte più nobile e visibile dello stabilimento, accompagnato d'insegne e di elogii (1); ed in tutt' i tempi il solo titolo ha costituito il massimo degli onori della famiglia patrona; e quando per vetustà, o per altri accidenti si sono tutti gli altri titoli smarriti, la sola iscrizione ha bastato a supplirli. E per ciò, *peso*, *utilità*, ed *onorificenza*, sono i necessarii requisiti di quel dritto temporale, che con voce barbara, *patronato* si appella, e che può con esattezza definirsi: *Jus temporale, onerosum, utile, honorificum, quod super Ecclesiis piisque locis alicui competit, vel fundationis ac*

(1) Wan-Espen. *Part.* 2. *tit.* 2. *cap.* 1.

dotationis intuitu, *vel privilegio* (1). Sembra esserci allontanati molto dalla causa; ma a ben riflettere ci siamo avvicinati di molto, perchè altro non resta, che applicare gli esposti principii alla istituzione del fu principe di Cardito.

§. XII.

Applicazione della teorica al fatto.

Il Capitolo Loffredo, da stabilirsi secondo le regole delle Fiandre, o della Germania, è un luogo ecclesiastico, *corpus ecclesiasticum*, un monistero, o corporazione di *quasi-regolari*; dunque può essere sottoposto a legge di patronato. È costruito ne' proprii fondi dell' istitutore principe di Cardito, è dotato con de' beni dell' eredità Cardito; dunque è un patronato per fondazione, e per dotazione. È amministrato da persone destinate dal fondatore, ma fra queste, evvi l' erede del patronato che parimenti amministra, occupandosi nell' esame delle donzelle che possono entrare, sia per la preferenza de' cognomi, sia per la preferenza delle qualità, sia per la

(1) Gagliardi. *De jurepatronat. t. 1.*

sicurezza della dote, sia per quella dell'annuo assegnamento; dunque codesto dritto patronato è *oneroso.* Le donzelle Caracciolo-Loffredo sono dispensate dal pagamento della dote in duc. due mila; dunque vi è per l'erede un effettivo vantaggio, e perciò se il patronato è oneroso, è parimenti utile. Il Capitolo non potrà essere indicato nella serie del tempo sotto altro nome, se non con quello di Ritiro Loffredo, e questa indicazione debb'essere scritta sulla porta d'ingresso; dunque non solo è oneroso ed utile, ma anche onorifico. È dotato di beni pertinenti a persona laica; dunque il dritto è temporale. Se i Canonisti non hanno errato nel dare la giusta definizione al patronato; e se non abbiamo punto alterato le espressioni indicanti la volontà del fondatore, la consegnenza è pur facilissima, cioè, che la istituzione del Capitolo delle nostre Canonichesse, contiene un vero patronato di famiglia. Questa proposizione sarebbe dimostrata nelle antiche scuole del Dritto col ricordare, che

Patrono debetur honos, onus, emolumentum,
Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus.

Nè poteva il principe di Cardito pensare altrimenti; o sia, non poteva separare dalla sua istituzione la idea del patronato; imperocchè nel prevedere il caso del-

la riversione de' beni, se il Capitolo venisse a sopprimersi; e della caducità del legato se non avesse esistenza, o l'avesse in senso contrario alla volontà sua, tutt'i beni, non esclusa la stessa casa, volle che fussero dell'erede chiamato al maggiorato; e quindi nel suo pensiero non vi fu mai una doppia eredità, una dall'altra distinta e separata; ma unì il principio e 'l termine con un dominio, che meglio non poteva corrispondere, se non all'idea di dritto-patronato. Sia intanto qualunque la idea del principe defunto, è però sicuro, che ha col fatto costituito un vero e rigoroso patronato.

Nè vale punto la difficoltà che può proporsi, cioè, che non il solo erede del maggiorato è l'amministratore del Ritiro, bensì egli coamministra in unione di persone ragguardevolissime, come sono, e saranno sempre, il vescovo di Pozzuoli, il presidente della consulta, ed un consultore legale, e questi intanto non sono compatroni del Ritiro; dunque non debb'essere un patrono l'erede del maggiorato. Ma si rifletta, che l'amministrazione distinta e separata dalla fondazione, dalla dotazione, dalla patrimonialità, dall'utile, e dalla onorificenza, non costituisce, nè può costituire altro dritto, meno quello di amministrare la cosa altrui, e non la cosa propria:

questi amministrano per accettazione volontaria di un mandato; l'erede amministra per titolo di dominio; e se ha messo tutti nella stessa sede, non ha tolto all'erede del maggiorato quello, che nella utilità, e nella onorificenza della istituzione gli ha attribuito. E quindi il capitolo delle Canonichesse, non è che un patronato della famiglia Caracciolo-Loffredo di Santobono.

§. XIII.

Conseguenza di ciò che si è detto.

Distinguono i Canonisti la persona che comincia a fondare il patronato, da quella che lo compie: come regola generale insegnano, che se alcuno comincia a fondare, o a dotare, ed altri ne compie la fondazione, o la dotazione, *non incipienti, sed perficienti, jus patronatus acquiritur* (1). Per eccezione a questa regola, non acquista il patronato colui che lo compie, quando il compimento deriva da espressa, o da tacita commissione dell' incipiente, imperocchè si congiunge in questo caso il pensiero del compimento, con quello del cominciamento, *et*

(1) Fargna. *De jure patr. cas. 2. p. 24.*

consideratur quoad effectum, quasi si totum construeret (1). Siamo sicuramente nella eccezione, e non nella regola.

Se non abbiamo errato nel definire la istituzione del principe di Cardito per un patronato di famiglia, non potrà in questo caso dubitarsi, che nella di costui volontà è riposto così il cominciamento dell'opera, come il termine della stessa; e siccome non può darsi cominciamento al patronato se non dal patrono, così non può darsi termine e compimento, se non da colui che il patrono incipiente rappresenta; e quindi per finzion di dritto, nella persona del perficiente esiste la persona dell' incipiente. Ora, se il principe di Cardito tuttavia esiste, può altri assumere l' incarico di fondare il patronato? non mai, perchè in costui manca il carattere, come manca il dritto. Non può chicchessia assumere il dovere di compiere il patronato, perchè non ha dritto di commessa, essendo questa nella persona dell'erede; non per qualità di patrono, perchè non succede; non per qualità di compatrono, perchè non soccorre il patrimonio di dotazione. E se a questo assurdo si desse luogo, di permettere cioè, che altri compisse la vo-

(1) *Idem. loc. cit.*

e

lontà del defunto principe di Cardito, si svestirebbe indirettamente il successor patrono, e si svestirebbe per via di fatto: *Si incipiens habuisset voluntatem perficiendi, et non perfecisset, nec alteri commisisset, vel dedisset, unde perfici potuisset, sed passus fuisset alterum perficere, non acquiretur jus-patronatus* (1). Ora, se l'erede del principe di Cardito, è per volontà di costui investita del dritto patronato del Capitolo, può rilasciare le cose legate, ad oggetto di far eseguire ad altri, quell' opera ch' ella sola può, e dee compiere? potranno gli amministratori costringere il patrono al compimento, a *fare* quello che è obbligo suo di fare, ma non mai potranno sostituire se stessi al patrono istituito perchè faccia. E quindi se la volontà del principe di Cardito costituisce un patronato, altro dritto agli amministratori dello stesso non potrà accordarsi, meno quello di obbligare l'erede al compimento dell' opera, ma non mai sarà in giustizia permesso loro di fare quello, che nè la volontà del defunto principe, nè le leggi permettono ch' essi facciano; o sia la domanda del rilascio, considerata nel rapporto di patronato, non ha alcun carattere di giustizia.

---

(1) Lambertini. *De jure-patr. lib.* 1 *part.* 1 *quaest.* 4.

CAPO QUARTO.

LA ISTITUZIONE DELLA QUALE SI È FATTO PAROLA, RIGUARDA UN LEGATO *PER DAMNATIONEM*.

§. XIV.

Della qualità del legato.

È indubitata cosa che il Ritiro Loffredo non esiste; è sicuro, che per esistere ha bisogno delle regole, perchè non può supporsi società senza regole; che queste regole hanno bisogno di una regia sanzione; che l'ordine delle Canonichesse, come ordine nuovo, e da introdursi in paese cattolico, ha bisogno del permesso pontificio, come da quì a poco dimostreremo. Ora se la esistenza di questo Ritiro è solamente possibile, può l'amministrazione del possibile Ritiro, può l'amministratore del possibile amministrato, domandare il rilascio de' beni? può il legatario incerto domandare il legato? È questa una verità che si comprende appena che si enuncia, e dispensa chiunque dall'impegno della dimostrazione. Ciò non per tanto, in grazia della causa dimostreremo per altra via la ingiustizia della domanda.

Abbiam detto, che il principe di Cardito acchiuse nel suo testamento una *memoria*, riguardante *il Ritiro Loffredo*, incaricando l' erede in questo senso: *Avendo io fatto due disposizioni, una che comprende un maggiorato che acchiudo in questo mio foglio, ed un' altra di una istituzione per donzelle nobili, che parimenti acchiudo in questo mio foglio: tutte due sanzionate dalla volontà di S. M. il Re. Ora vengo ad istituire mia erede D. Marianna Loffredo, figlia di D. Gerardo, e della fu D. Ginevra Loffredo, duchessa di Casteldisangro, con gravarla delle seguenti cose: La prima, di eseguire quanto nelle dette due istituzioni è detto, che quì compiego.* Si comprenda il senso di queste parole, e si riportano al senso della legge, e la quistione è risoluta.

L' erede universale, o sia, la legataria del titolo universale, che vale lo stesso, è *gravata* di adempiere il precetto del testatore, che consiste nella costituzione di un Ritiro. Ma in che mai consiste questo gravame, questo adempimento? consiste certamente nella esecuzione di quanto è scritto nella memoria per lo Ritiro; cioè, di fondare un capitolo in grazia delle donzelle di famiglie ascritte al libro d' Oro; di addire a questo capitolo, come suo pa-

trimonio, la rendita delle *selve cedue castagnali selvagge in Monteforte*; dunque nella memoria, che dee considerarsi come parte del testamento, è scritto un legato *in gratiam puellarum* del libro d' Oro: queste non sono dividualmente considerate, ma collettivamente son contemplate dal testatore, e come se fussero unite in collegio; quindi il legatario non è che il collegio, cui il legato dee prestarsi dall'erede. E sin quì non abbiam controversia con gli amministratori.

In qual modo però l' erede è obbligata a prestarlo, secondo la volontà del testatore? quì appunto risiede la quistione. Se mai fussero in osservanza le antiche formole di *legare*, il testatore avrebbe sicuramente detto: *haeres meus damnas esto facere*, che corrisponde precisamente alle parole: *gravo la mia erede di eseguire* quanto ho scritto in una memoria che compiego, imperocchè sono sinonimi di linguaggio, *che faccia*, *che esegua*; e tanto vale l' espressione del principe di Cardito, *esegua lo stabilimento di un capitolo*, quanto valevano l' espressioni del giureconsulto Pomponio: *uti monumentum mihi certa pecunia facias; ut in municipio imagines ponas* (1).

(1) *Leg. 7 ff. de annuis legat.*

Ha forsi il testatore detto, dia la mia erede il legato al Ritiro; o pure permetto al Ritiro che abbia le cose legate, o agli amministratori che le prendano? non disse, *lego*, *capito*, *sumito*, *habeto*; ma disse, esegua, *faciat*. E qual nome si darà a questo modo di legare, se non di un legato *per damnationem?* E se non può dubitarsi che questo è desso il legato di cui si tratta, la domanda del rilascio non corrisponde alla volontà del principe di Cardito; il quale ben conosceva la proprietà di queste espressioni, e ben comprendeva, che se avea data la roba all' erede in caso che il Ritiro non esisteva, molto più intendeva dargliela prima di esistere.

Forsi ci si opporrà, che la distinzione de' legati *per damnationem*, *per praeceptionem*, e *per sinendi modum*, per disposizione de' *Divi fratelli* Costantino, Costanzo, e Costante è stata abolita, e che da più secoli non più si riconoscono in giurisprudenza le *pacta verba* de' vecchi giureconsulti (1). Egli è vero, che le formole furono abolite, o sia, la qualità de' legati è la stessa in quanto a' beni che ne

(1) *Leg.* 3 *cod. de form. sublat.*
Leg. 15 *cod. de testam.*
Leg. 21 *cod. de legat.*

formavano l'oggetto, ma non è la stessa, nè mai è stata abolita in quanto alle azioni, le quali differiscono tra loro, secondo la diversa maniera colla quale si lega: *Differebant enim ratione objecti. Per* VINDICATIONEM *legabantur res quae tempore mortis et testamenti factionis erant in dominio jure quiritium*, SINENDI MODO *res etiam in bonis testatoris repertae: Per* DAMNATIONEM, *res quaelibet, etiam alienae* (1). La differenza dunque riguardava le cose che si legavano; o sia, le cose ch' eran di dominio quiritario doveansi legare *per vindicationem*; le cose di dominio bonitario doveansi legare *per sinendi modum*; le cose ch' eran fuori di questo doppio dominio, o che fussero anche aliene, doveansi legare *per damnationem*. Tolta di mezzo la differenza de' beni, fu tolta di necessaria conseguenza la diversa maniera di legare; ma non perchè fu abolita la distinzione de' beni, e quindi la maniera di legare corrispondente a questi, perciò fu tolta la distinzione delle azioni; sarebbe stato lo stesso, che uguagliare i modi di legare, e non i legati; ma la cosa andò diversamente, cioè furono uguagliati i legati, ma non fu distrutta la maniera diversa di le-

(1) Eineccio. *Pandect. lib.* 30 §. 121.

gare; e perciò i dotti nella scienza delle leggi hanno avvertito, che non più la differenza delle cose legate importa la diversità dell' azione; ma senza togliere questa, si ripete e deriva dal modo diverso di legare: *Putat Bachovius, adhuc durare ejusmodi discrimina, et recte. Olim enim verba legati, vel ad haeredem dirigebantur per damnationem, et sinendi modo, et competebat tantum actio personalis ex testamento; vel ad legatarium tantum, per vindicationem, aut praeceptionem, unde erat rei vindicatio. Et hicce modus legandi non est sublatus* (1). Se il principe di Cardito ha diretto il suo precetto all' erede, *la gravo* perchè *esegua* quanto in questa memoria è scritto, il legato è *per damnationem*; e se è tale, non può domandarsi per via di rilascio, o sia con azione reale, ma bensì con un' azione meramente personale; e se non può domandarsi con azione reale, ma personale, non dee l' erede lasciare ad altri cosa alcuna, ma adempire a quanto è prescritto dal testatore, e può essere l' erede obbligata solo all' esatto adempimento di quanto è a farsi, ma non mai permettere che altri faccia; altrimenti sarebbe lo stes-

---

(1) Hannio. *Ad Wissemb. tit.* 30. *de legat.* 4.

so che contravvenire al precetto, cui dee l'erede per tutt' i riguardi essere tenacemente attaccata. Sia la istituzione del Ritiro Loffredo considerata come un patronato, sia considerata come legato per *damnationem*, la conseguenza è sempre la stessa, cioè, la duchessa di Casteldisangro dee formare il Ritiro, ella dee addirvi i beni pe 'l suo mantenimento, e gli amministratori, dove il vogliano, possono invigilare all' esatto adempimento, possono mettere in mora l' erede perchè adempia, ma non possono mai domandare il legato, e molto meno possono costituire il Ritiro; amministreranno i beni del Ritiro *eretto*, ma non amministreranno i beni del Ritiro *erigendo*. Quando mai il principe di Cardito destinò gli amministratori per erigere il Capitolo? Egli spiegò in primo luogo l'oggetto da cui era animato nel fondare il Ritiro; indi spiegò quali debbono essere le regole dello stabilimento; e dopo di avere enunciato tutto quello che bisogna per compiere l' opera, soggiunge: *Imploro dal Re, di permettere, che il Presidente della Consulta pro tempore, il vescovo di Pozzuoli pro tempore, uno de' Consultori legali a scelta del Governo, e colui che goderà il maggiorato, siano gli amministratori di questo mio stabilimento*; dunque suppone lo stabili-

mento in prima , e poi suppone regolarmente l' amministratore. Ora sino a che non esiste lo stabilimento può esservi amministratore? e per far sì che lo stabilimento esista , può l' amministratore scambiarsi in *facitore?* l' autore del Ritiro fu il principe di Cardito ; l' esecutore del Ritiro fu la sua erede ; gli amministratori prenderanno ingerenza nella cosa quando il Ritiro è fatto , essendo cosa impropriissima mettere un amministratore in luogo dell' erede : attendano dunque il compimento dell' opera , e poi coamministreranno , perchè il legato così è scritto , perchè questa e non altra è la volontà del defunto principe.

§. XV.

Gli esempii derivati dalle leggi romane , corrispondenti alle leggi civili , confermano la verità che abbiam proposta.

I libri del digesto, che sono il fonte della sapienza civile , offrono infiniti esempii , i quali garantiscono la nostra asserzione. Siaci primieramente di guida il giureconsulto Ulpiano , il quale risolve il caso , se un testatore destinando alcuna cosa della sua eredità ad oggetto di fare un' opera pubblica , gli eredi

suoi non sono tenuti a prestare la cosa, ma sono obbligati all' adempimento dell' opera con impiegare la cosa legata: *Si in opere civitatis faciendo, aliquid relictum sit, unumquemque haeredem in solidum teneri. Divi Marcus et Lucius Verus rescripserunt Proculae: tempus tamen coheredi praestiterunt, intra quod mittat ad faciendum, post quod solam Proculam voluerunt facere, imputaturam cohaeredi sumptum pro parte ejus* (1); o sia, quando il precetto del testatore consiste nel fare, non è permesso al legatario di domandare la cosa legata, ma solo di obbligare l' erede all' adempimento. Altro esempio più forte del primo è nella stessa legge, cioè, se il testatore avesse ordinato all' erede di fare l' opera, e costui si mostrasse pronto di pagare la somma piuttosto, perchè altri adempia, e la faccia, non è permesso accogliere la domanda: *Si quis opus facere jussus, paratus sit pecuniam dare reipublicae, ut ipsa faciat, cum testator id fieri voluerit, non audietur; et ita Marcus rescripsit* (2); e ciò, perchè *electa est industria* commenta il Gotofredo. Se il principe di

(1) *Leg.* 11. §. 23. *ff. de legat. et fideic.* 3.
(2) *Dic. leg.* §. 25.

Cardito avesse voluto che il Ritiro si facesse dagli amministratori, avrebbe incaricato costoro di eseguire quanto nella memoria avea disposto; ma al contrario ne incaricò solamente l' erede. Lo stesso Ulpiano in un certo suo libro *de officio curatoris reipublicae*, risolve il caso di quel testatore, il quale aveva ordinato all' erede di fare un' opera pubblica, senza prescrivergli termine alcuno; l' erede non disimpegnava il legato, cosa mai era a farsi? il giureconsulto rispose, che il sindaco della città doveva provocare le provvidenze dal preside della provincia, per determinare il tempo dell' adempimento; quale elasso, doveva condannarlo alle usure, e non mai condannarlo al rilascio del legato, se non in pena: *Si legatum vel fideicommissum fuerit ad opus relictum, usurae quae et quando incipiant deberi, rescripta Divi Pii ita continetur: siquidem dies non sit ab his qui statuas, vel imagines ponendas legaverat praefinitus, a Praeside provinciae statuendum est, et nisi posuerint haeredes, usuras leviores intra sex menses, si minus, semisses usuras reipublicae pendant* (1); e nonostante in questo caso si lega la summa da im-

---

(1) *Leg. 1. ff. de operib. public.*

piegarsi alla costruzione delle statue, non per tanto è vietato domandare il danaro perchè altri faccia le statue; ma è permesso solo di obbligare l'erede all'adempimento, perchè il legato consiste *in faciendo*, perchè il legato è scritto *per damnationem*. Tale appunto è il legato di cui si tratta; e quindi è irregolare la domanda del rilascio.

In più abbreviate espressioni è disposto lo stesso nelle nostre leggi civili. *Qualunque legato puro e semplice, darà al legatario dal giorno della morte del testatore* un dritto sulla cosa legata, *il quale si può trasmettere agli eredi, o a coloro che hanno causa da lui* (1). Cosa importa la parola dritto sulla cosa legata? dinota sicuramente la facoltà di domandare quello ch'è stato legato, e domandarlo ne'precisi termini del titolo, cioè, del testamento. Ma siccome dal dritto nasce l'azione, e questa corrisponde sempre all'obbligazione, così, se l'obbligazione dell'erede derivante dal testamento e dal quasi contratto della sua accettazione consiste *in faciendo*, il dritto che vi corrisponde, consiste nell'obbligare l'erede perchè faccia, perchè adempia. Nelle nostre leggi vigenti non

(1) *LL. civ. art.* 968.

si dispone per specie come nel dritto abrogato, ma si dispone per genere; questa disposizione però contiene le diverse specie, perchè accordando al legatario il dritto di domandare, lo accorda a senso del titolo su cui poggia la domanda; e secondo la diversità del titolo, sarà diversa l'azione. Così, se alcuno lega il fondo campano, si ha il dritto a possederlo, e quindi la domanda sarà istituita per lo rilascio: se si lega la summa, la quantità, si ha il dritto ad averla; e quindi si avrà l'azione al pagamento: se si lega l'*iter*, l'*actus*, e cose simili, si ha il dritto ad esercitarlo; e quindi l'azione a permettere: se si lega una cosa per invertirla in altra, si ha il dritto a costringere; e quindi l'azione all'adempimento. Il legato da un dritto al legatario, e nel tempo istesso un'obbligo all'erede: il diritto è sulla cosa, l'obbligo è nel modo com'ella è stata legata. Se l'obbligo è espresso nel *dare* la cosa legata, ne deriva l'azione reale. Se l'obbligo è espresso nel *fare* una cosa, deriva l'azion personale. E quindi sia lontano da noi il credere, che le leggi civili siano in ciò discordanti dalle leggi romane; e se in quelle non vi è un trattato a parte delle azioni, evvi non per tanto il principio che ne regola gli effetti, cioè, la domanda dee corrispon-

dere al dritto, cui è uniforme in senso contrario l' obbligazione. Se dunque l' obbligo della duchessa di Casteldisangro è quello di eseguire, il dritto del legatario è quello di costringere ad eseguire; l'azione e la domanda sono di adempimento a *fare*, e non già di adempimento a *rilasciare*. Non è forse lo stesso che quello dei giureconsulti romani? non equivale al legato *per damnationem*, *per vindicationem*, *e per sinendi modum?* la sola differenza è nella espressione, e noi non intendiamo quistionare di parole.

CAPO QUINTO.

QUANDO IL LEGATO NON FUSSE SCRITTO PER *DAMNATIONEM*, MA FUSSE ORDINATO PER *VINDICATIONEM*, NETTAMPOCO POTREBBE RILASCIARSI, PERCHÈ MANCA IL LEGATARIO, CAPACE DI ACQUISTARE.

§. XVI.

Per dirsi legittimo un collegio, debb' essere appruovato.

Non altri che il giureconsulto Gajo ha con esattezza definito il senso de' *collegii legittimi*; e la sua definizione, corretta in una sola omissione dal giureconsulto Marcello, è stata universalmente adottata: *Licita collegia vocantur coetus et consociationes hominum, auctoritate publica concessae, ac confirmatae* (1): e siccome era stato omesso il numero delle persone che il ceto possono comporre, così alla definizione di Gajo soggiunse Marcello, copiando Nerazio Prisco, *ad minime trium* (2). E

(1) *Leg.* 1. *ff. Quod cuiuscunque univ. nom.*
(2) *Leg.* 85. *ff. de verbor. signif.*

quindi l' unione di tre, o di più persone, *permessa*, e *confermata* dalla pubblica Autorità, costituisce a senso delle leggi civili la legittimità del Collegio; dunque l' unione di tre individui, permessa dall' autorità pubblica, e dopo permessa, confermata dalla stessa Autorità, sono i distintivi caratteri della legittimità di un collegio.

Sì fatti collegii sono, altri antichi, ed altri nuovi. I primi sono quelli che non esistono nel fatto, esistono non per tanto nella possibilità, *in potentia*; i secondi, non esistono nè in dritto, nè in fatto: quelli, hanno bisogno del semplice permesso affinchè esistano; questi abbisognano di permesso, e di conferma. Un esempio spiegherà meglio il concetto. Un nosocomio secondo la regola di S. Giovanni di Dio, è un collegio approvato dalla Potestà chiesastica, da Paolo V. Se si volesse introdurre in alcuno de' regni cattolici che di tale stabilimento mancasse, la Potestà civile permette solamente la introduzione, perchè la regola approvata non ha bisogno di conferma; perchè l'istituto esiste nella potenza, e non esiste nel fatto. Ma se mai si trattasse di un collegio non conosciuto, si ha bisogno di permesso per fondarlo, di conferma pe 'l modo della sua esistenza; e per dirla in brieve, evvi bisogno

dell' assenso nella fondazione, di assenso sulle regole, perchè un corpo morale, come ogni altro individuo, ha esistenza, e qualità: l' assenso sulla fondazione costituisce l' esistenza; l' assenso sulle regole costituisce la qualità; ma non basta aver l'una senza dell'altra, nè viceversa: dove o l'uno o l'altro assenso mancasse, il collegio è a riputarsi un *conventicolo*. E dalla necessità assoluta di questo assenso deriva, che ne' marmi de' più antichi collegii è scolpito: *Quibus ex scto coïre licet*; o pure: *Quibus coëundi jus est* (1). E senza improntare esempii dall' antichità, prendiamo quelli del nostro dritto padrio. Un esempio di collegio di regola approvata, o sia, di qualità legittima *in corpore juris*, non però approvato nella sua esistenza, lo ripetiamo dal seguente fatto. La vedova principessa di Tricase D. Silvia Gallone, legò duc. 4000 per la fondazione di una collegiale nella chiesa della terra di Tricase. Fu chiesto l' adempimento del legato, cui l' erede si ricusò per difetto di assenso nella fondazione: su di una consulta della real Camera di S. Chiara, con dispaccio de' 26 luglio 1770 fu rescritto: *che si dee per mancanza di regio*

(1) Grutero. *Inscript. pag.* 399. 4.

assenso considerare come cosa non esistente, *e che in fatti non esiste*; e ciò in conformità di altro dispaccio de' 19 giugno 1769, emanato in occasione delle congregazioni laicali della città di Viesti, per le quali il re dichiarò, *che si osservi per punto generale*, *che per qualunque corso di tempo*, *non si presuma l' assenso regio a tali congregazioni*, *ed altri corpi illeciti*, da che l'assenso nella fondazione non è mai da presumersi, esigendosi in forma specifica.

Ed in quanto all' assenso sulle regole, la cosa cammina con un rigore maggiore: imperocchè le unioni non si possono dire vietate in se stesse, ma sibbene per le loro regole, ch' è lo stesso che dire, per il di loro oggetto: di fatti può esservi una sanatoria alla mancanza dell' assenso sulla fondazione, ma non mai può sperarsi sulla mancanza dell' assenso sulle regole, perchè questa sanatoria si ridurrebbe a sanzione di regole che s' ignorano; e dove queste si manifestassero, la sanatoria istessa diverrebbe un vero assenso. Ecco la ragione, che non si dà sanatoria all' assenso sulle regole, si dà bensì sull' assenso nella fondazione: *Nella occorrenza trattata nella real Camera di S. Chiara*, *se la Congregazione della Città di Viesti*, *come fondata senza regio*

permesso si dovesse abolire . . . . . non bastando l' asseuso ottenuto sulle regole , le quali riguardano la qualità , e non l'esistenza del corpo medesimo , a rendere legittimo quel che da principio fu nullo , ed incapace per ogni riguardo , ed a qualunque effetto. E nella controversia che ci occupa , è dissipazion di tempo l' andar rintracciando degli esempii , mentre col Sovrano rescritto degli 8 dicembre 1827 è detto : *S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 dello scorso mese di ottobre , si è degnata di accordare il suo beneplacito alla istituzione contenuta nel testamento del fu principe di Cardito , salvo ad emanare le sue Sovrane risoluzioni sulle regole della medesima , inteso il parere della Consulta.* Ora sino a che le regole non pervengono a noi da Germania , o dalle Fiandre ; e pervenute che siano , la Consulta di Stato non vegga , e non riferisca ciò , che crede espediente e 'l Re non approvi , si dirà che il collegio esiste ? ed esistendo , si dirà legittimo ? Si immagini per poco , che la casa in Pozzuoli fusse già occupata dalle damigelle capitolari , che stassero in attenzione delle regole , codesto collegio non sarebbe forsi un *conventicolo* ? non sarebbe nel momento ripruovato? non vi è giusta e legittima esi-

stenza di qualunque corpo morale, senza espresso permesso, e senza espressa conferma. Nella specie si manca dell' una, e dell' altra: si manca del primo, perchè la sanzione del testamento, non è che il permesso a poter disporre di una fondazione di capitolo di Canonichesse, ma non è un permesso dato a queste per la loro unione. E quando si volesse un rescritto in tal modo emesso, per un assenso sulla fondazione, manca sicuramente l' assenso sulle regole; e quindi non esiste la legittimità del collegio.

§. XVIII.

Conseguenze di questa verità.

Due cose derivano dall'esposto principio, 1.° gli amministratori non hanno alcun dritto a domandare il rilascio de' beni, 2.° il collegio, dove avesse un *jus coeundi*, non ha un *jus capiendi*; e quindi gli amministratori non possono domandare il rilascio de' beni.

Gli amministratori furon destinati dal principe di Cardito, e furono destinati all' amministrazione del Ritiro. La M. S. ha sanzionata la nomina già fatta, ma non ha nominato; e quindi non sono essi am-

ministratori di regia nomina, ma amministratori per volontà privata; e siccome il diritto è del privato, perchè il principe di Cardito non solo il volle di patronato della famiglia, ma in più luoghi della fondazione lo chiama precisamente suo, cioè *mio* Ritiro, *mio* stabilimento, e come a cosa propria vi sostitnisce l' erede, sia nel caso della riversione, sia nel caso della caducità; dunqne il Ritiro è del privato, e non del pubblico; il solo beneficio è di persone incerte, ma però di genere certo, quali sono per lo appunto le famiglie ascritte al libro d'Oro. Se dunqne gli amministratori sono destinati alla cura di un patrimonio privato, per lo godimento di più persone private, e ciò per volontà di un privato, essi non si possono riputare come regii amministratori, nonostante le loro eminenti cariche, e considerevoli loro qualità.

Ma l' amministratore destinato può fare alcun' atto, se l' amministrato non asiste? L' amministratore destinato al Ritiro Loffredo cosa mai dovrà disimpegnare? non la interna economia del Ritiro, perchè sarebbe lo stesso che contravvenire alle regole le quali sono proprie de' corpi morali, e specialmente de' monisteri; questi hanno il diritto di elegere gli uffiziali della loro interna, ed esterna economia: evvi una badessa,

o prioressa che sia, la quale dirige l' economia, e regola i conti e le ragioni di ciò che si chiama introito, ed esito, e ciò per conseguenza della canonica costituzione: evvi una sacrista, la quale regola le ragioni di ciò ch' esige il culto, e di tutte queste cose gli amministratori non possono, nè debbono prendere alcuna cura; non possono, perchè l' istitutore non lo ha voluto, e le regole di ogni collegio, di secolare o regolare unione, non lo soffrono; non lo debbono, perchè personaggi di tanta considerazione, non tollererebbero nemmeno il pensiero. Ed il principe di Cardito nella sua Memoria ben distinse queste cose; imperocchè in due luoghi egli ne fa menzione, primieramente nell' articolo 4. relativo al numero delle ritirate, che *verrà determinato dagli amministratori secondo la quantità delle rendite del luogo:* 2.° nell' articolo 8 in cui nomina le persone di determinate cariche, come sopra abbiamo detto, *siano queste, gli amministratori di questo mio luogo:* prenderanno cura della nobiltà delle donzelle, della loro età, della loro dote, del loro assegnamento ec. ma potranno prendere cura delle spese che nell' interno del Ritiro si dovranno fare? Noi non intendiamo affatto di addossare sì incorrispondente incombenza, anzi sì pericoloso incarico, ch' espone e

le proprie persone, e le famiglie alla reddizione di un conto, dalla quale debbono essere lontani per tutti i riguardi. A senso nostro, tutta l'amministrazione dee consistere nel nobile della cosa, lontana ogni economica compromissione. Ciò posto, dov'è l'oggetto amministrabile? dove sono le nobili donzelle, per esaminarne i requisiti necessarii all'ingresso? dov'è il Ritiro? e siccome non può intendersi esistenza dell'amministratore anteriore alla esistenza dell'amministrato, così non possono essi spiegare alcun carattere, qualunque sia la loro incombenza.

Ma abbian pure il carattere che si attribuiscono: ciò che domandano, cioè il rilascio de'beni, per chi mai lo domandano? non certamente per essi, ma per il collegio delle donzelle; dunque il collegio dovrà avere le cose che si rilasciano, o sia, il collegio acquista. Ma un collegio non costituito, un collegio senza assenso sulle regole, e forsi mancante di assenso sulla fondazione, è capace di acquisti? *habet jus capiendi?* Ricordiamoci della risaputa dottrina di tutt'i pubblicisti, fra'quali prendiamo per nostra norma lo più stimato e lo più conosciuto, Ulrico Ubero. *Nullus coetus potest habere jus et effectus personae competentes, nisi aliqua civili unione constet: non potest res acquirere, non vindicare suum jus, non stare in*

judicio, *nisi permissu civilis imperii stabilitus, etc.* (1). Cosa dinota la civile unione, se non quella che non solo è approvata, ma anche permessa? e se il Ritiro Loffredo non è stato approvato, non è stato nè anche permesso, perchè la sanzione data alla volontà dell' istitutore, porta la clausola espressa del *salvo ad approvare le regole.* E se non è approvato, non può acquistare alcuna cosa, o sia, *habere nequit jus et effectus personae competentes.* Se dunque la persona amministrata è ancora incapace di acquistare, non si possono, nè si debbono rilasciare le cose legate.

Si finga per poco, che il magistrato volesse accogliere la domanda del rilascio, con qual formola distenderà la condanna? L' erede s' immagini perditrice nel giudizio, e quindi condannata a rilasciare il legato, a chi, forsi agli amministratori? non lo pretendono: farsi al Ritiro, o agli amministratori per esso; ma ciò sarebbe lo stesso, che supporre legittimo quel corpo morale, che sino al momento non lo è: e può il magistrato pronunziare un giudizio ch' è proprio, e solo della Sovranità? e quando anche fusse sicuro della Sovrana approvazione,

---

(1) Ubero. *De jur. civil. pag.* 431. *edit. Francofur.* 1708.

è permesso al magistrato di anticiparla ne' suoi effetti? Ecco perchè lo stesso Tribunale civile, non assistito da noi, senza conoscere le nostre difese, e conoscendo solo e le ragioni, e le difese degli amministratori, ha rigettato la loro domanda, perchè la sua ingiustizia colpisce senza studio, perchè è contraria alla stessa formola della sentenza.

Nel secolo antipassato, una vedova di Fasano in provincia di Bari, per nome Lucrezia Pistoja, con atto tra vivi si obbligò di fondare nella sua padria un monistero di Cappuccini; indi si pentì della promessa, e ferma nel pentimento, morì. I PP. Cappuccini, sostenuti dall' università costringevano gli eredi della Pistoja al rilascio de' beni destinati all' opera; questi si sostenevano come meglio loro riusciva, e fra gli articoli che cadevano in esame vi fu quello di sapere, sino a che il convento non avesse esistenza, di chi erano i frutti? il cardinale di Luca (sebbene in quel tempo era semplice sacerdote della Chiesa di Venosa sua padria) rispose, *donec sequatur dispositionis effectus*, *bona remaneant in dominio elargientis*, perchè la persona destinata al dono, civilmente non esisteva. E perciò la domanda del rilascio delle cose legate, non è giusta nel rapporto dell' amministrato, molto meno è giusta nel rapporto degli amministratori.

CAPO SESTO.

DELL' AUTORITA' PONTIFICIA, NECESSARIA PER LEGITTIMARE LA INTRODUZIONE DELL' ORDINE DELLE CANONICHESSE.

§. XVIII.

Disciplina della chiesa, relativa alla fondazione de' luoghi sacri sino a Bonifacio VIII.

Quando il sacerdozio era annesso all' impero, allora un luogo poteva reputarsi sacro, quando l'imperante avea interposta la sua autorità per farne la pubblica dedicazione, e quando questa si era già adempita: *Sacra loca esse, quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint, sive in agro. Sciendum est, locum publicum tunc sacrum fieri potest, quum princeps eum dedicavit, vel dedicandi dedit potestatem* (1). Un privato che volesse costituire un luogo come sacro, no 'l poteva senza interporre la pubblica autorità, che dedicandolo come sacro, lo rendeva pubblico: *Sacrae autem res sunt, quae pu-*

(1) *Leg.* 9. *ff. de rerum divis.*

blice consecratae sunt, non privatim. Si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sanctum non est, sed profanum (1).

Giustiniano confermò la regola, cioè, che non può dirsi nè sacro, nè pubblico un luogo, senza il permesso dell'autorità Sovrana, ma attribuì alla potestà della chiesa la facoltà della dedicazione, per la quale il luogo diveniva sacro: *Sacrae res sunt, quae rite per Pontifices Deo consecratae sunt, veluti aedes sacrae, et donaria, quae etiam per nostram Constitutionem alienari prohibemus. Si quis autem auctoritate sua quasi sacrum sibi constituerit, sacrum non est, sed profanum* (2). E quindi l'assenso in fondazione del collegio, restò presso l'autorità civile; la dedicazione che attribuiva la qualità, appartenne alla potestà ecclesiastica: *Justinianum in hoc §., ritu christiano tribuere Pontificibus, consecrandi potestatem; in dicta vero lege* 9, *ritu romano dedicandi potestas tribuitur imperatori, aut ei, cui imperator potestatem dedit* (3). E quindi noi crediamo, che la facoltà di

(1) *Leg.* 2 *ff. eod.*

(2) *Institut. lib.* 2. *de rer. divis.* 8.

(3) *Institut. cum comm. A Costa*, *pag.* 147.

consecrare, o dedicare il luogo sacro appartenga all'autorità ecclesiastica.

Questa potestà, o facoltà di rendere sacro un luogo privato, si esercitava da' vescovi; ed è inutile il sapere, se la esercitassero *ex juribus principis*, o per la loro intrinseca potestà; diciamo inutile, perchè quando la chiesa di Dio è dilatata, la gerarchia esteriore si è renduta più augusta e più sensibile; e per conservare l'unità della dottrina, e della disciplina, le chiese minori conobbero la necessità di dipendere dal Capo visibile non solo in materia astratta di dogma, ma anche ne'punti più essenziali della disciplina. E quindi osserviamo, che in alcuni tempi bastava il permesso del vescovo per la fondazione di un convento; ed anzi non potevasi fondare senza l'episcopale beneplacito; i Principi stessi contribuirono a questo sistema: *Ut nullus monachus, congregatione monasterii derelicta, ambitionis, aut vanitatis impulsu cellam construere sine Episcopi permissione, vel abbatis sui voluntate praesumat* (1). E nelle nostre provincie, nelle quali era frequentissimo l'uso di fondare de' monisteri, perchè bastava che un monaco uscisse dalla solitudine,

(1) Capitolare. *Lib*. 6. *cap*. 140.

ed andasse a vivere in altro luogo solitario, per avere quì una chiesa, ed un monistero: *tamquam apes ex coenobiali alveario de more egressi, nova monasteria, sive dicas cellas, construere amabant* (1); e quindi in tanta facilità, ed in tanto disordine, era permesso col fatto, il non ricorrere al Capo della chiesa, e forsi nettampoco al vescovo.

Ma che al capo visibile si appartenesse la facoltà di dedicare la chiesa, secondo l' antica disciplina, chiaramente lo rileviamo dall' Epistolare di S. Gregorio (2); nè si fondò chiesa a' tempi suoi, senza il pontificio permesso; anzi coll' epistola 17 del libro XIII, abolisce una chiesa fondata in Sicilia dal vescovo Esuperanzio senza permesso del Pontefice; *Quod Exuperantius episcopus ausu temerario extruxerat sine nostri praecepti auctoritate* (3). E senza intrattenerci più a disteso su tal punto, diciamo solamente, che questa disciplina si è più o meno ristretta, secondo la condizione de' tempi, ed i vescovi si sono serviti della facoltà di permettere erezioni di chiese conventuali, o di monisteri.

---

(1) Della Noce. *Alle Cron. cassinesi.*
(2) S. Gregorio. *Epistol.* 45. *lib.* 6.
(3) *Epistol. pag.* 1268 *edit. Maur.*

§. XIX.

Disciplina posteriore a' tempi del papa Bonifacio, sino al Concilio di Trento.

O perchè la moltitudine genera confusione, o perchè i tempi non permettevano la esatta vigilanza sull'ordine degli ecclesiastici, il Concilio 4.° Lateranese, celebrato nel 1215 sotto il pontificato d'Innocenzo III, *giudicò bene*, dice il Muratori in una sua dissertazione, *di mettere una buona briglia alla smania di fondare monisteri. Ne nimia religionum diversitas gravem in Ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de caetero novam religionem inveniat. Sed quicumque voluerit ad religionem converti, unam de approbatis assumat* (1). Con questo canone cominciò a darsi riparo ad un tanto disordine, proibendosi le nuove regole, confermando le esistenti, secondo le quali era permesso il professare; e per effetto di questo canone, il patriarca S. Domenico scelse la regola de' canonici regolari, come dimostrano il P. Graveson, e 'l P. Bremond.

---

(1) *Concil. Lateran. can. XIII.*

Ma perchè si contrastava una opinione presso che generale, così fu necessario ripetere il decreto sinodale nel Concilio ecumenico celebrato in Lione nell'anno 1272, sotto il pontificato di Gregorio X, aggiungendo la pena della nullità per quelle nuove corporazioni religiose, le quali si assembrassero senza il permesso della S. Sede: *Repetita constitutione*, cioè quella del Concilio Lateranese, *districtius inhibemus, ut aliquis de caetero novum ordinem aut religionem inveniat, vel habitum novae religionis assumat, cunctas affatim religiones, et ordines mendicantes post dictum Concilium adinventos, qui nullam confirmationem sedis Apostolicae meruerunt, perpetuae prohibitioni subjicimus* (1). Dunque è vietato, senza il permesso del romano pontefice, introdurre nuovi ordini, o comunità religiose; e questo canone forma parte del Dritto canonico (2). Per sì fatta ragione il laboriosissimo nostro Cardinal Bellarmino fu di opinione, che prima d'Innocenzo III, la istituzione di un'Ordine, o di una religiosa Comunità, non aveva bisogno di approvazione, o di conferma della S. Sede, come ve ne

(1) *Concil. Lion. can.* 23.

(2) *Cap. unic. de relig. domib.*

fu di bisogno dopo il IV Concilio Lateranese: *Ante Concilium Lateranense sub Innocentio III, Ordinis, seu Religionis novae institutionem, non indiguisse approbatione, seu confirmatione Sedis Apostolicae, primosque fuisse Sanctos Dominicum et Franciscum, qui sui Ordinis confirmationem petierunt* (1).

Bonifacio VIII, con una decretale che ha per epigrafe dimostrativo de'casi in essa registrati, il pontefice proibì a'mendicanti le nuove fondazioni senza una speciale licenza della Sede Apostolica (2). E questa decretale di Bonifacio fu confermata da papa Clemente, il quale disse: *desiderando frenare con pene il temerario ardire di coloro, che non si muovono dal premio della virtù, decretiamo, che i trasgressori della costituzione, che proibisce a'mendicanti le nuove fondazioni, incorrano nell' atto stesso nella scomunica* (3). Sì fatti divieti sono stati di tempo in tempo rinnovati: Clemente VIII lo rinnovò nel dì 13 luglio 1601; Gregorio XV colla bolla *Cum constitutionem* fece lo stesso. Urbano VIII fece altrettanto

(1) Bellarmino. *De monach. lib. 2. cap. 4.*
(2) *Cap. unic. in VI de excessibus praelator.*
(3) *Clement. Cupientes. cap. 3. de poenis.*

colla bolla *Romanus Pontifex.* E sebbene Giulio II avesse conceduto privilegio ai PP. Minori osservanti, ed a' PP. Minimi di fondare case religiose, come Paolo V lo stesso privilegio conceduto avea ai Carmelitani, non per tanto la Sacra Congregazione abolì tali privilegii nel dì 17 agosto 1621, e questo decreto fu poscia confermato da' sommi Pontefici Gregorio XV, ed Urbano VIII.

Bisogna non per tanto rispondere ad una difficoltà che alcuni derivano dall'autorevole disposizione del Concilio di Trento, il quale vuole, che non si facciano nuovi monisteri, e conventi senza licenza dell'Ordinario; e quindi, da alcuni si sostiene, che il Concilio abbia rivocate le riserbe di Bonifacio, e di Papa Clemente; e perciò non più il permesso Pontificio, ma la sola permissione del diocesano basta per costituire la legittimità della fondazione di una qualunque religiosa corporazione.

Questa difficoltà non può imporre nè punto nè poco; imperocchè con una reticenza non poteva il Concilio annullare una riserva, la quale *est in corpore juris*, esigendosi in questi casi, una espressa clausola irritante; e questa risposta sarebbe bastevole per un uomo mezzanamente istruito nella scienza; ciò non per tanto se ne dia una ragione positiva. Dopo il

Concilio di Trento, Urbano VIII, e Gregorio XV (1), dichiararono colle loro bolle, che il Concilio aggiunse l'autorità dell' ordinario come necessaria alla fondazione de'monisteri, ma non tolse l'assenso pontificio. Di fatti prima del Concilio si soleva spedire la bolla da Roma, diretta a' fondatori del convento, e questi, senza permesso dell'ordinario erigevano la chiesa collegiale. Ciò appunto riformò il Concilio, e prescrisse, che al beneplacito pontificio bisognava ancora l'assenso del vescovo. Ecco come spiega il Farinacio la cosa istessa: *Extat decretum Tridentinum, ubi cavetur, ut monasteria erigantur sine auctoritate et licentia Episcopi, in cujus dioecesi construuntur; quo decreto sublatam esse constitutionem text. cap. unic.* de exces. praelat. in sext. docuit. *Emanuel Rodriquez.* tom. 2. qq. regular. quaest. 49. *Sed merito ipse refellitur a Barbosa,* de potest. episc. alleg. 23. *quia verius est utranque auctoritatem, Pontificis episcopique necessariam esse, nec per Concilium abrogatum manere textum in dicto capite unico, ut declaravit sacra cardinalium Congregatio, texte Farinacio, in declarat. ad dict. cap.* 3.

---

(1) Tamburini. *De jur. abbat. lib.* 3. *cap, VII.*

Il cardinale de Luca riporta nel suo Trattato *de Regolari*, la soluzione di una quistione che sciolse ogni dubio. Nella diocesi di Saragoza, si volle fondare un convento di cappuccini, senza che si fusse ottenuta licenza dal romano Pontefice. La Ruota romana decise, che ciò nullamente si faceva, e con due altre sentenze uniformi fu confermata la prima. Il ragionamento del giudicato può riscontrarsi nell'autorevole scrittore (1).

E perchè non ci s'imputi vizio di parzialità, non possiamo trascurare l'autorità del canonista di Lovanio, il quale, esaminando la controversia, e riportando l' opinione del Bellarmino conchiude: *Quidquid sit, id certum est, nullam hodie Religionem de novo institui, aut admitti posse, sine Sedis apostolicae praevia approbatione, seu confirmatione; atque admissionem, et institutionem novae Religionis numerari inter causas Sedi Apostolicae reservatas* (2).

Nel nostro regno è stata questa una pratica costantissima. Giova riportarne pochi esempii. L' ordine dei

---

(1) De Luca. *Discurs.* 29. *de regular.*

(2) Wan-Espen. *Jus Ecclesiast. nov. part.* 1. *tit.* 24. *cap.* 2. §. 13.

Teatini allora fu considerato come legittimo, ed ottenne delle ben meritate considerazioni, quando nell' anno 1534 da Papa Clemente VII fu approvato. Il Tempio così detto della Scorziata, destinato dal suo fondatore Aurelio Paparo all' educazione delle fanciulle, allora fu legittimo, quando nel 1569 la Santa Sede ne spedì il Breve. Il convento della Sapienza, allora si ebbe per corporazione legittima, quando Paolo III, con Breve de' 24 marzo 1575 ne approvò l' unione, nonostante che le claustrali convivessero secondo la regola approvata di S. Domenico. I Governadori del dismesso Stabilimento di S. Giacomo, allora aprirono il collegio della Concezione alle figliuole de' spagnuoli, quando ne ottennero il Breve dal pontefice Gregorio XIII. Il collegio della Solitaria, eretto in modo di Conservatorio, o di Ritiro, allora fu considerato come legittimo, quando il pontefice Sisto V ne sanzionò la fondazione. E così di tutt' i conventi, di tutt' i conservatorii, di tutti gli stabilimenti chiesastici che in gran numero contava il regno nostro, e de' quali si può riscontrare l' Engenio, il quale non ha mancato di notare questa circostanza.

Ma farem di ciò quistione dopo l' ultimo Concordato? Fu stabilito colla Santa Sede: *Non potrà farsi*

soppressione alcuna, o unione delle fondazioni ecclesiastiche, *senza l' intervento dell'autorità della Sede Apostolica* (1). Se dunque è necessario il permesso pontificio per la soppressione, e per la unione de' stabilimenti ecclesiastici, sarà non necessario per la fondazione? avrà il Concordato distrutto il decreto della Congregazione, e le disposizioni di Bonifacio, e di Clemente? avremo noi cangiato di polizia, e di disciplina? Non possiamo pensarlo.

Quanto abbiam detto, riguarda le fondazioni chiesastiche di regola riconosciuta ed approvata; ma sarà lo stesso per le unioni di regola non mai approvata? È proprio del romano Pontefice difendere la integrità della fede, e promuovere l'osservanza de' canoni; e se a tutt' i vescovi è data la stessa incombenza, a maggior ragione, *et ob primatum*, è data al Pontefice; perchè il Salvador nostro propose Pietro agli Apostoli, *ad unitatem Ecclesiae solidandam*, e l'unità della Chiesa deriva dall' unità della dottrina, dall' osservanza de' canoni, dall' uniformità della disciplina; e quindi i Pontefici, Gelasio, Martino I, Lucio III, Innocenzo III, si sono indicati sempre col vocabolo di *custodi* della tradizione, e

(1) *Concordato. artic.* 15.

de' canoni (1). Ora, non è egli vero, che il Concilio romano del 1059, Bonifacio VIII, Clemente V, non mai approvarono lo Statuto delle Canonichesse, e protestarono anzi di non approvarlo? dunque l'ammetterlo senza speciale licenza dal Capo visibile della Chiesa, è lo stesso che contraddire quell' autorità, cui è dato il potere di regolare la disciplina, di guardare la credenza, d' invigilare su i canoni. E se lo statuto e l'ordine delle Canonichesse non è stato mai approvato, la sua introduzione scompagnata dal pontificio assentimento, importa l' approvazione di ciò che non è approvato. Ma la Concordia del Sacerdozio coll' impero non soffre una proposizione sì mostruosa, perchè si annienterebbe col fatto l' uniformità della dottrina; la disciplina sarebbe varia, e l' impero contrasterebbe col sacerdozio. Ciò appunto i sempre religiosissimi nostri Sovrani hanno evitato, ed hanno in tutte le circostanze dati esempii contrarii, cioè, non hanno giammai dimenticato la verità pronunziata da Cristo Signor nostro, *date a Cesare ciò che a Cesare appartiene, ed a Dio date ciò ch'è di Dio.* Se si trattasse di fondare in Pozzuoli un convento sotto regola approvata, sarebbe

(1) Natale d' Alesandro. *Dissert.* 4. *in saecul.* 1.

necessaria la pontificia licenza; e trattandosi d'introdurre nel regno un ordine nuovo, uno Statuto non riconosciuto, farem di manco d'impetrare il pontificio permesso, e mettere così al coverto le nostre coscienze? Noi non dubitiamo che tanto si faccia, perchè tutti noi professiamo sullo stesso altare; ma sino a che questo non avvenga, il Ritiro potrà dirsi costituito? potrà considerarsi come corpo legittimo, come collegio lecito? E non potrà forsi il romano Pontefice, nella pienezza del suo potere, rescrivere quello che rescrisse Onorio IV a Guidone conte delle Fiandre? non potrà forsi rispondere quello che sanzionò il Concilio romano, quello che decretò il Concilio Viennese, cioè, *non intendimus*, *neque volumus earum regulam*, *statum*, *seu Ordinem approbare?* Ed è perciò che la domanda del rilascio è ingiusta, e nel tempo istesso irregolare.

§. XX.

Sino a che il convento delle Canonichesse non sarà e civilmente e canonicamente costituito, i frutti de' beni addetti allo stesso, per legge appartengono all' erede.

Per risolvere sì fatta quistione, non abbisogna nè studio nè fatica; imperocchè le leggi e nuove e abrogate, risolvono testualmente la controversia: *Gl' interessi, o i frutti della cosa legata, decorrono a vantaggio del legatario, dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziaria domanda, 1.° quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento* (1). Dunque si debbono i frutti, o dal giorno della morte del testatore, o dal giorno della domanda giudiziaria: nel primo caso, è necessario che il testatore lo abbia detto; nel secondo caso, si debbono dal dì della domanda. Il principe di Cardito, non solo che non lo ha scritto, ma forsi ha detto il contrario; perchè avendo destinato le rendite al Ritiro, sino a che codesto Ritiro non esiste,

(1) *Leggi civili. art.* 969.

ha voluto che siano dell' erede: egli non le ha destinate ad un Ritiro erigendo, ma ad un Ritiro eretto; dunque ha supposto primieramente ch' esistesse il corpo morale, ed a questo ha destinato le rendite, altrimenti ne avrebbe ordinato un moltiplico, perchè ben conosceva che il Ritiro non esisteva, e conosceva ancora che per esistere, molto tempo era necessario consumare. Nè possiam dire, che l' idea di moltiplico fusse straniera alla sua mente, perchè nella stessa istituzione è prescritto, che le doti delle nobili damigelle, servir dovessero di aumento, e di moltiplico di rendita pe 'l Ritiro; e sino a che questo non si rende capace di aquistare, le rendite saranno sempre dell' erede; imperocchè non si debbono dal dì della morte a quello della domanda, perchè il testatore non lo ha espresso; non si debbono dal giorno della domanda in poi, perchè il Ritiro non è esistente, o sia il legatario è incapace di acquisto; non si debbono riserbare pe'l futuro Ritiro, perchè vi sono addette le rendite tosto che è legalmente costituito, e non vi è addetto un moltiplico di rendita. Questo è desso il senso delle nostre leggi, il quale precisamente corrisponde al senso del testatore.

Nel digesto abbiamo esempii ugualmente decisivi del

nostro caso; così il giureconsulto Ulpiano in un responso propone: Tizia avea ordinato nel suo testamento, che l'erede edificasse un Tempio. Il principe di Cardito ordinò all' erede, che fondasse un convento. Al Tempio, la testatrice vi destinò per custodi i suoi servi non manomessi. Il principe di Cardito vi destinò egualmente *res mancipi*. Il giureconsulto fu richiesto del parere, di chi mai fussero i servi, sino a che il Tempio non fusse compito? Noi domandiamo al magistrato, di chi mai sono le rendite, sino a che il Ritiro non avrà la esistenza? Il giureconsulto rispose, che i servi, senza dubbio alcuno, erano dell'erede. E 'l magistrato da noi interrogato, copiando Ulpiano risponderà, che le rendite appartengono senza dubbio all' erede: *Servos ad Templi custodiam, quod aedificari Titia voluit, destinatos, neque manumissos, haeredis esse constitit* (1).

Lo stesso giureconsulto interrogato in altra circostanza, cioè, chi mai dovesse alimentare i servi, sino a che il Tempio, cui erano stati destinati, non fusse costruito? rispose, ch' essi erano a carico dell' erede: *Servos ad custodiam Templi reliquerat, et his*

(1) *Leg.* 35. *ff. de liber. causa.*

ab haerede legaverat his verbis : Peto , fideique tuae committo, nt des, praestes in memoriam meam, pedissequis meis , quos ad curam Templi reliqui , singulis menstrua cibaria , et annua vestiaria certa. *Quaesitum est , cum Templum nondum esset extructum , ex die mortis , an vero ex eo tempore, quo Templum explicitum fuerit , percipere servi debeant legatum? Respondit. Officio judicis haeredem compellendum servis relicta praestare , donec Templum extrueretur* (1). La duchessa di Casteldisangro è nel dovere di conservare con diligenza le cose legate , cioè di alimentare i servi ; ma i frutti sono suoi , e lo sono perchè il legatario non esiste , e lo sono perchè il legato è caducabile , o sia , se ha voluto che le cose legate siano dell' erede nel caso che il Ritiro perdesse la sua esistenza , con maggior ragione ha voluto, che siano dell' erede quando il Ritiro non esiste. E quindi non solo, che la duchessa di Casteldisangro non può , nè dee rilasciare cosa alcuna , ma i frutti maturati dopo la morte del testatore, per legge , e per volontà dello stesso , non possono non essere che suoi.

(1) *L. 17. ff. de aliment. vel cibar. legatis.*

§. XXI.

Si risponde alle difficoltà proposte dagli amministratori.

1.° Il rilascio de' beni si domanda ad oggetto di avere quella rendita, che bisogna per potere ridurre il casino a convento, altrimenti le damigelle non si ritireranno giammai.

Questa difficoltà è soggetta a più risposte. Il principe di Cardito prevedendo appunto queste cose, volle dispensare l'erede da questo dispendio: *le donzelle avranno una stanza per loro, ed una per la loro donna dirimpetto. Il refettorio nella mia casa, potrà farsi dove ora è il bigliardo .... Frattanto potranno le donzelle cominciarsi ad alloggiare nella mia casa, nell' appartamento*, e *sopra*, *le donne servienti;* dunque la nuova fabbrica a farsi, la volle dopo fondato il monistero, il quale doveva cominciare nella sua casa di Pozzuoli, in quella forma in cui si trova, e si presta certamente all' uso cui è destinato.

E se le regole non sono approvate, o l' assenso pontificio non sarà interposto, perchè far tanta inutile novità, la quale deturpa una proprietà, e dispendia

l' erede ? il principe di Cardito prevedendo il caso della non esecuzione della sua volontà, volle che ritornasse la casa, e non il monistero: questa è capace di contenere più damigelle, senza bisogno di alcuna riduzione. Si procuri la esistenza del Capitolo, si uniscano almeno due damigelle, e poi si penserà di mano in mano alla riduzione della casa in monistero. Ma sulla incertezza della esistenza di un corpo morale, ed incertezza derivante da sì varii e moltiplici argomenti, si toglierà all'erede quello, che il principe di Cardito volle che non lasciasse senza gravissima precauzione ?

CAPO SETTIMO.

DELL' INTERVENTO IN CAUSA PROPOSTO DAL COMUNE DI MONTEFORTE.

§. XXII.

Occasione di questo intervento.

Il principe di Cardito acchiuse nel suo testamento due Memorie, in una fondava un maggiorato per i figliuoli e discendenti maschi della duchessa di Casteldisangro e del principe di Santobono suo marito; nella seconda, istituiva il Capitolo delle canonichesse. Ora si legge nella prima Memoria: *art.* 1.° *assoggetta a majorato un complesso di beni stabili rustici, della rendita imponibile di duc. undici mila l' anno, siti in questo regno di Napoli, secondo le indicazioni che si faranno. Egli verrà accresciuto di tutta quella parte de' suoi beni anche stabili di altri ducati settemila l' anno, colla quale forma, previa la sovrana permissione, lo stabilimento di un Ritiro di Dame nobili in Pozzuoli, il quale mancando, darà luogo* A DUE ORFANOTROFII, *uno in Cardito, l' altro in Mon-*

teforte, in caso però che vengono a mancare anche i detti orfanotrofii, come si troverà disposto nella carta di fondazione del sopradetto Ritiro. In questa memoria dunque l' istituito nella rendita delle selve cedue castagnali selvagge di Monteforte, è il Capitolo delle Canonichesse; i sostituiti sono gli orfanotrofii di Cardito, e di Monteforte; ed a questi è sostituita l' erede del maggiorato.

Nella memoria riguardante la istituzione del Capitolo è detto così: *Nel caso il governo venisse a sopprimere il mio stabilimento di donzelle della condizione che io prefiggo, o a farvi delle modificazioni contrarie alla mia volontà, allora voglio, che tutti li fondi, che si troveranno annessi al mio stabilimento, la casa compresa, passino e siano incorporati al maggiorato da me istituito, con altra separata disposizione, di formar parte de' beni al maggiorato medesimo soggetti, a favore de' chiamati secondo l' ordine da me stabilito.* Ne' termini dunque di questa istituzione, la sostituita al Capitolo è l' erede del maggiorato. Ecco la ragione dell' intervento per parte del Comune di Monteforte, rimasto in riserba quello di Cardito. Sull' articolo dunque inscritto nella Memoria risguardante il maggiorato, e per effetto del

quale l' orfanotrofio di Monteforte, e quello di Cardito sono sostituiti al Capitolo nel caso della sua inesistenza, è poggiata la domanda d' intervenire in causa.

§. XXIII.

Il titolo su cui la domanda è fondata, è inesistente.

Le due Memorie delle qnali si è fatta parola, sono sfornite di ogni *data*; esse non indicano nè il giorno, nè il mese, nè l' anno, in cui furono scritte, e quindi come formanti parte del testamento, prenderebbero l' epoca di questo, cioè de'9 maggio 1826. In questo caso, cioè, di attribuire ad ambedue le Memorie un' epoca sola, la quistione meriterebbe veramente l' attenzione del magistrato, e la nostra cansa, ingenuamente ragionando, si trnoverebbe in un senso disfavorevole nel paragone; imperocchè sebbene la conosciuta regola del dritto: *Ubi pugnantia inter se testamento juberentur, neutrum ratum est* (1), ciò non per tanto è da intendersi *in pari causa*, non già nelle cause delle quali l' una

(1) *Leg.* 148 *ff. de divers. regul. jur.*

è men favorevole dell' altra : *rectius tamen judex fecerit , si quod magis privilegiatum est , praeferat* (1) : così , per modo di esempio , nel concorso di due titoli, dotale l' uno , e di mutuo l' altro , bisogna che il giudice dia al primo la preferenza ipotecaria , e non al secondo ; e così in tutto il resto di simil natura : e nella specie la causa privata ceder dovrebbe alla causa pubblica ; ma se con ingenuità noi confesseremmo il nostro torto se il fatto così e non altrimenti si prestasse, speriamo ingenuità eguale dal difensore del comune di Monteforte , nel confessare il torto suo nella specie che ci occupa.

Il principe di Cardito scrisse ed umiliò la supplica al Re , riguardante la istituzione del maggiorato , nel principio dell' anno 1826 ; ed in essa è inserito l'articolo della sostituzione a favore de' due orfanotrofii. Noi non vogliamo interessarci dell' epoca precisa in cui la Memoria del maggiorato fu umiliata al regio piede , perchè ci basta dimostrare , che nel giorno 25 di marzo 1826 il ministro segretario di stato di Grazia e Giustizia , rimise la suddetta Memoria al regio Procurator generale presso la suprema Corte di giustizia in questi termini : *Avendo rassegnato a*

---

(1) Perezio. *In Cod. lib. 4. tit. 21. num. 15.*

S. M. tale domanda (cioè la istituzione del maggiorato) *la M. S. nel consiglio ordinario di Stato de' 21 di questo mese si è degnata disporre, che sia la medesima istituita a norma degli stabilimenti in vigore. Nel real nome partecipa questa Sovrana risoluzione pe 'l dovuto adempimento. Napoli 25 marzo 1826 marchese Tommasi.* Questa Memoria sottoposta alla Sovrana sanzione, è identicamente messa in copia ed acchiusa nel testamento de' 9 maggio 1826. Ciò premesso, l' epoca sua non è più quella del testamento, ma certamente quella de' 21 marzo 1826; e quindi la istituzione del Capitolo delle Canonichesse è posteriore di molto alla istituzione del maggiorato: *Ubi autem res non est ambigua, sed constat instrumentum certa hora diei fuisse confectum, pro eo judicandum erit, non obstante dotis, aut alterius favorabilis causae privilegio* (1); e quindi se il principe di Cardito nel dì 21 marzo 1826 ebbe volontà di sostituire gli orfanotrofii al Capitolo, nel dì 9 maggio dell' anno istesso ebbe volontà contraria, o sia, di sostituire al Capitolo l' erede del maggiorato, ed *ultimas ceras esse debere ratas.*

(1) Prerezio. *Loc. cit.*

§. XXIV.

Conseguenza di questo principio, relativa all' intervento in causa.

L'intervento in causa può aversi, o quando un terzo interviene per assnmere la lite istessa dell' attore, o del reo; o quando interviene per escludere e l' nno e l' altro: *Praeter actorem reumque, judicio contendentes, quandoque fit, ut tertius eadem in lite interveniat; seu, mota per alios lite, sese pro suo jure interponat* (1). Il comune di Monteforte non interviene per soccorrere la domanda degli amministratori, ma per togliere di mezzo il Capitolo, e dar luogo alla sostituzione in suo favore, *sese pro suo jure interponit*; dunque vediamo se il dritto l' assiste.

Per essere ammessa una domanda ad intervenire nella causa, è necessario che l' istante abbia nn effettivo interesse nella causa principale; imperciocchè dove questo interesse non esiste, la domanda è inammisibile: *non aliter tamen intervenire volens audiendus est, quam si probabiliter sua interesse doceat,*

(1) Voet. *Digestor. lib.* 5. *cap.* 1, 34.

summaria saltem interposita causae cognitione. Condemnandus in expensas (1). Qual'è desso l'interesse del comune interventore? se è vero, come nel fatto è verissimo, che la sostituzione scritta a suo favore nella Memoria riguardante il maggiorato, è stata distrutta con una disposizione posteriore e contraria, non può far uso di un titolo che più non esiste; e dove non vi è titolo, non vi è dritto; dove questo manca, cessa l'interesse, e quindi la domanda è inammisibile: *L'intervento in causa sarà fatto per mezzo di una istanza contenente i motivi e le conclusioni, delle quali sarà data copia non meno che de' documenti giustificativi* (2). Or quali sono i motivi dell'istanza, se non le ragioni sulle quali la domanda è fondata? e senza motivi la istanza è inammisibile; e 'l primo motivo debb'essere quello dell'interesse, o sia dritto a potere intervenire. Si finga che il Capitolo delle Canonichesse non abbia la sua esistenza, per chi mai è scritta la sostituzione? per gli orfanotrofii fu scritta nel dì 21 marzo 1826, per l'erede del maggiorato fu scritta nel dì 9 maggio 1826; ma quest'atto distrusse il

---

(1) Gail. *Lib.* 1. *observat.* 70. *num.* 23.

(2) *Artic.* 455 *leg. di proced. civ.*

primo; dunque quando anche si dichiarasse inesistente per ora, e per l'avvenire il Capitolo delle Canonichesse, non mai il comnne di Monteforte potrebbe avere interesse di sorte alcuna.

Ma di grazia è questo il tempo ed il luogo opportuno, in cui il comune di Monteforte può intervenire in causa? Non si tratta ora di conoscere se il Capitolo delle Canonichesse esiste o pur no; se possa o pur no esistere; ma si tratta solo di conoscere, 1. se debbonsi rilasciare agli amministratori le cose legate. Ed in questa controversia non può prendere parte il comune, perchè non del suo interesse. 2. Se il capitolo costituisce o pur no un patronato di famiglia. Ed in ciò non ha alcuno interesse il comune di Monteforte, perchè tale controversia suppone la esistenza del Capitolo. 3. Se debba o pur no fondarsi dall'erede del maggiorato, o pure dagli ammiuistratori. Ed in ciò non ha alcuno interesse il comune, perchè suppone tal controversia la possibilità dell'esistenza del Capitolo. 4. Se per ottenere la fondazione sia necessaria l'autorizzazione della Santa Sede. Ed in questo non evvi interesse del comune. In brieve, l'interesse suo può nascere allora quando si dichiarasse, o la inesistenza del Capitolo, o la impossibilità di esistere, perchè in questi casi solamente